

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

198° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 5
2 ^a - Giustizia	» 10
3 ^a - Affari esteri.....	» 23
5 ^a - Bilancio.....	» 24
7 ^a - Istruzione.....	» 26
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 34
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 47
10 ^a - Industria.....	» 78
11 ^a - Lavoro.....	» 82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 103

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri e GAE-Senato) e III (Affari esteri e XIV – Politiche dell’Unione europea-Camera).....	<i>Pag.</i> 3
GAE-Senato e XIV (Politiche dell’Unione europea-Ca- mera).....	» 4

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 111
Mafia	» 123
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 125
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 128
Riforma amministrativa	» 129
Infanzia.....	» 132
Mitrokhin	» 133

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 137
3 ^a - Affari esteri - Pareri.....	» 142
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 143
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 150
10 ^a - Industria - Pareri	» 151

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 152
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI CONGIUNTE

**3^a (Affari esteri, emigrazione) e
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Sull'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14.

COMMISSIONI CONGIUNTE

GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

del Senato della Repubblica

con la

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome in vista dello svolgimento della XXVII riunione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei e comunitari dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC)

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 14,10 alle ore 14,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

197^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato con i Rappresentanti dei Gruppi, che si è appena conclusa.

Comunica che l'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana sarà integrato con il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di istituzione di nuove festività e di giornate della memoria, ai quali si aggiungerà l'esame del disegno di legge n. 1539 sullo stesso argomento.

Informa, inoltre, che il Presidente del Senato ha comunicato di aver provveduto a sottoporre al Ministro per i rapporti con il Parlamento l'esigenza, emersa in Commissione, di sollecitare il Governo affinché trasmetta la relazione tecnica sui disegni di legge istitutivi di nuove province.

Avverte inoltre che la Sottocommissione per i pareri è nuovamente convocata per domani, mercoledì 9 ottobre, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(14) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo

(1606) Deputato VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore VALDITARA, a nome del suo Gruppo, esprime consenso sul disegno di legge n. 1606, già approvato dalla Camera dei deputati, il cui contenuto recepisce le norme da lui stesso proposte in un analogo disegno di legge presentato al Senato. In particolare, l'equiparazione degli oratori agli edifici di culto ai fini del beneficio previsto dalle leggi vigenti, consistente nella riserva dell'8 per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria, rappresenta un importante vantaggio fiscale che sottolinea il riconoscimento dell'indiscutibile ruolo sociale degli oratori e di enti similari, specie in un momento di forte disagio giovanile.

Il senatore VITALI si dichiara assai perplesso circa l'opportunità di intervenire con legge dello Stato in materia di oneri di urbanizzazione, che rientra nella sfera della legislazione concorrente, con disposizioni che si spingono ben oltre la definizione dei principi fondamentali. Osserva, inoltre, che è superfluo ricordare la funzione educativa e sociale delle attività di oratorio o similari, a suo avviso già chiaramente esplicitata, fra l'altro, nell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

Il senatore VILLONE rileva che non si è riflettuto con la dovuta attenzione sulla circostanza che le misure in esame configurano una legislazione dello Stato in un ambito, quello degli oratori, che appartiene a un sistema giuridico esterno allo Stato. E' infatti evidente che non si tratta di associazioni giuridicamente assoggettate alla potestà statale, come testimonia il fatto che non potrebbe essere negata l'autorizzazione alla istituzione di oratori. Pur essendo convinto della funzione educativa e sociale svolta dall'attività degli oratori o di enti similari considera paradossale che lo Stato stabilisca con legge gli obiettivi di quelle attività, come propone il disegno di legge n. 1606 all'articolo 1.

Ritiene inoltre che si sia sottovalutato il problema politico che afferma una preferenza, sancita dal medesimo articolo 1, per gli istituti religiosi cattolici e delle altre confessioni con le quali lo Stato abbia stipulato un'intesa, soprattutto se si considera che, ad esempio, detta intesa non è stata stipulata con la confessione islamica, che rappresenta la seconda per ampiezza di diffusione nel nostro paese.

Ritiene, infine, che le norme contenute nel disegno di legge che intervengono sulla legislazione in materia di urbanizzazione invadano la competenza legislativa delle Regioni.

Per tali motivi suggerisce di limitare la portata del disegno di legge alle disposizioni che estendono agli oratori la partecipazione ai programmi

di funzione sociale e al beneficio fiscale già stabilito per i luoghi di culto, espungendo, invece, ogni dichiarazione volta a indicare autoritativamente la funzione e gli obiettivi di questi importanti organismi sociali.

Il senatore PETRINI, pur condividendo le finalità ideali dei disegni di legge in titolo, che sottolineano l'importante funzione sociale degli oratori, esprime perplessità sull'opportunità di intervenire con legge dello Stato in una materia che dovrebbe essere rimessa all'autonomia della legislazione regionale. Sottolinea, in proposito, la difficoltà del legislatore statale ad adeguarsi alla cultura legislativa consacrata attraverso la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, a seguito della quale alcuni ambiti rimangono preclusi e non è più permesso intervenire con norme che abbiano incidenza su tutto il territorio nazionale. Se si intende introdurre un indirizzo politico propulsivo della legislazione regionale, egli ritiene che i principi dichiarati nell'articolo 1 del disegno di legge siano già previsti nell'ordinamento; se, invece, i proponenti intendono introdurre elementi innovativi, questi dovrebbero limitarsi ai principi generali.

Il senatore PIROVANO ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere una più approfondita riflessione sui contenuti dell'intesa con le confessioni religiose, a cui si riferisce il comma 1 dell'articolo 1, che a suo giudizio dovrebbe ispirarsi a un criterio di reciprocità, con particolare riguardo all'esercizio del diritto di culto.

Fa notare che la norma di cui all'articolo 2, comma 1, ove si stabilisce che gli immobili e le attrezzature fisse degli oratori e degli enti che svolgono attività simili sono considerati opere di urbanizzazione secondaria, comporta un minor gettito per i comuni.

Propone, infine, di limitare il contenuto del disegno di legge alla equiparazione degli oratori ai luoghi di culto, per la destinazione della riserva di una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Il senatore KOFLER esprime perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, a norma della quale le regioni a statuto speciale e le province autonome riconoscono il ruolo degli oratori e degli enti che svolgono attività simili. Tale previsione rappresenta, a suo avviso, una imposizione che potrebbe giustificarsi solo ricorrendo all'applicazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, che prevede la competenza legislativa esclusiva dello Stato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; un ambito evidentemente assai diverso dalla materia riguardata dal disegno di legge in esame.

Propende anch'egli, quindi, per una norma che si limiti a estendere agli oratori il beneficio già stabilito per i luoghi di culto.

Il senatore MALAN suggerisce di approfondire la portata normativa dell'articolo 2, comma 2, verificando tra l'altro se la misura dell'8 per

cento della riserva di destinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria sia già fissata dalle norme vigenti.

Il senatore VALDITARA sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge n. 1606 non è volto a determinare gli obiettivi o gli indirizzi dell'attività degli oratori, né a prevedere una verifica sul loro operato, ma si limita a esprimere il riconoscimento generale della funzione sociale, del resto ampiamente condivisa anche in seno alla Commissione. Osserva che, nel merito, il disegno di legge estende agli oratori un beneficio oggi previsto solo per i luoghi di culto. Si tratta di un intervento legislativo a suo avviso ampiamente compatibile con la ripartizione delle competenze legislative prevista dalla Costituzione, considerato che sarebbe comunque una disciplina cedevole nel momento e nella misura in cui interverranno sulla stessa materia le rispettive legislazioni regionali. In ogni caso, la materia è da annoverare tra quelle di legislazione concorrente nelle quali l'intervento legislativo statale è legittimo e opportuno nei limiti previsti dalla Costituzione.

Il presidente PASTORE ritiene che il disegno di legge non integri una invasione della competenza legislativa nazionale, poiché l'equiparazione degli oratori ai luoghi di culto ai fini della destinazione della riserva degli oneri di urbanizzazione secondaria costituisce una integrazione di una legge statale vigente.

Osserva che l'elemento centrale dell'iniziativa legislativa è proprio la citata equiparazione, ferma rimanendo la generale condivisione della funzione educativa e sociale delle attività svolte dagli oratori e enti similari.

Il relatore MAFFIOLI sottolinea che l'intento sostanziale dei disegni di legge in esame è il riconoscimento e l'incentivazione della funzione educativa e sociale svolta dagli enti religiosi cattolici o delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa.

Pur avendo apprezzato le osservazioni svolte dal senatore Villone, segnala l'opportunità di intervenire mediante una integrazione delle norme legislative vigenti finora assai poco efficaci.

Si riserva, in ogni caso, di approfondire gli spunti di riflessione proposti nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1737) Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre.

Il relatore MALAN si riserva di approfondire insieme ai rappresentanti del Governo l'opportunità di proporre, in sede di discussione in As-

semblea, una proroga del termine previsto all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge n. 192, oltre il 31 dicembre 2002.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del PRESIDENTE di conferire al senatore Malan il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e di richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

126^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REDIGENTE**(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario**(1440) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza**(Discussione congiunta e rinvio)*

Il presidente Antonino CARUSO ricordato che, su richiesta unanime della Commissione, la Presidenza del Senato ha acceduto al trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede redigente, propone di procedere alla congiunzione degli stessi e di assumere quale testo base per il seguito dell'*iter* nella nuova sede il testo già approvato in sede referente. Il testo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, è quello scaturito dall'esame già svolto e comprende sia le modifiche apportate che gli interventi di coordinamento resisi necessari ed autorizzati dalla Commissione stessa.

Non ritiene opportuno in questa fase proporre un termine per la presentazione di eventuali emendamenti allo scopo di raggiungere le opportune intese con il Presidente della Commissione Bilancio per quanto riguarda i problemi connessi alla copertura finanziaria degli oneri per la stabilizzazione delle video-conferenze, ed anche per consentire ai senatori di poter svolgere in questa nuova sede gli interventi che sarebbero inibiti dalla procedura di approvazione da parte dell'Assemblea.

Il senatore ZANCAN, nel dichiarare il suo accordo alle proposte avanzate dal Presidente, invita la Commissione a trovare punti di conver-

genza, così come finora avvenuto, sulla necessità di definire un regime differenziato per detenuti per fatti di terrorismo o di eversione assicurando l'applicabilità nei confronti dei medesimi del regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, ma escludendo l'operatività delle limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari derivanti dall'inserimento di tali delitti nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento medesimo.

Il PRESIDENTE, rilevato che è nella piena disponibilità del senatore Zancan, avanzare proposte in tale direzione, pone ai voti la proposta di assumere quale testo base, il disegno di legge n. 1487 come approvato in sede referente.

Conviene la Commissione.

Successivamente per taluni chiarimenti sugli interventi di coordinamento effettuati sul testo, interviene il senatore DALLA CHIESA, mentre il senatore AYALA ritiene che il Senato debba in tempi rapidi trasmettere alla Camera il provvedimento, in considerazione degli impegni che la sessione di bilancio, ormai iniziata, comporterà.

Il PRESIDENTE replica affermando che è stato effettuato un coordinamento di tipo formale e che restano fermi i contenuti votati dalla Commissione. Fa presente poi che l'impegno dichiarato della Presidenza del Senato è quello di inserire nel calendario dei lavori il testo della Commissione non appena questa ne avrà terminato l'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 settembre scorso.

Il PRESIDENTE, valutata l'opportunità di ratificare una decisione già assunta in via informale e relativa ad un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone la data del 10 ottobre prossimo alle ore 18,00,

Posta ai voti, la proposta viene accolta.

IN SEDE REFERENTE

(1713) *Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 2 ottobre.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge, a partire dagli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore ZANCAN illustra l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del decreto-legge, sottolineando come le modifiche introdotte da tale disposizione si risolvano sostanzialmente in un inutile appesantimento dell'*iter* procedurale attraverso il quale la parte istante chiede il riconoscimento del suo diritto ad un'equa riparazione.

Il senatore CAVALLARO illustra l'emendamento 1.2 con il quale ha cercato di riformulare la previsione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge in titolo conservando ciò che di valido essa contiene ed espungendo invece gli aspetti che, a suo avviso, suscitano perplessità.

In particolare, vengono ridefiniti i requisiti della comunicazione all'Avvocatura dello Stato che precede la domanda giudiziale di equa riparazione stabilendosi che essa deve contenere l'esposizione delle ragioni della domanda medesima e, soprattutto, la quantificazione dell'equa riparazione domandata e l'indicazione precisa del procedimento a cui si riferisce. Viene inoltre riscritto il comma 4 del nuovo articolo 2-*bis* della legge n. 89 del 2001 eliminando il riferimento agli indirizzi da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio, riferimento che appare del tutto improprio considerato che l'attività oggetto della disposizione in esame rientra integralmente nelle competenze proprie dell'Avvocatura dello Stato.

Il relatore BUCCIERO illustra gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.12, sottolineando in particolare come gli emendamenti 1.3 e 1.4 modifichino l'articolo 1 eliminando la previsione che fa gravare sulla parte istante l'onere di produrre tutta la documentazione relativa al giudizio cui si riferisce la domanda di equa riparazione, mentre l'emendamento 1.6 prevede che l'acquisizione di tale documentazione sia effettuata direttamente dall'Avvocatura dello Stato. L'emendamento 1.7 sostituisce poi la parola «tipologia» con l'altra «complessità» in quanto tale espressione appare più corretta alla luce del disposto dell'articolo 2 della citata legge n. 89 del 2001. Infine, relativamente all'emendamento 1.12 il relatore fa presente come tale proposta sia volta, da un lato, a collocare disposizioni che a suo avviso non possono che avere carattere transitorio al di fuori della novella alla legge n. 89 e, dall'altro, a prevedere una disposizione

transitoria specifica per quanto riguarda i giudizi di equa riparazione pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo e relativi a procedimenti di competenza del giudice tributario.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.5 del quale prospetta una possibile riformulazione recependo un suggerimento del presidente Antonino Caruso e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.10 e 1.11. Modifica poi, ancora su suggerimento del presidente Antonino CARUSO, l'emendamento 1.11 inserendo dopo la parola «transattiva» le parole «non accolta» e sostituendo il riferimento al comma 7 con quello al comma 6.

Seguono quindi ulteriori interventi del senatore ZANCAN, del relatore BUCCIERO, del senatore BOREA, del presidente Antonino CARUSO e del senatore CAVALLARO.

Prende poi la parola il relatore BUCCIERO il quale si sofferma sull'emendamento 1.2 in ordine al quale esprime parere contrario, in quanto, pur condividendone alcuni aspetti, giudica non convincente in particolare sia l'attribuzione all'Avvocatura dello Stato della sola facoltà, invece dell'obbligo, di comunicare all'interessato entro novanta giorni la proposta transattiva, sia il riferimento alla tipologia del procedimento, sia infine la previsione di una valutazione circa l'esito potenziale del giudizio in corso.

Il senatore CAVALLARO non condivide le perplessità del relatore Bucciero circa la previsione della facoltà, anziché dell'obbligo, dell'Avvocatura dello Stato di formulare la proposta transattiva. È chiaro infatti che un'iniziativa in tal senso dell'Avvocatura dello Stato non potrà non essere subordinata all'accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che giustificano l'accordo transattivo medesimo.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene invece che il relatore abbia posto l'attenzione su un aspetto che deve essere attentamente valutato al fine di evitare che la previsione introdotta con l'articolo 1 del decreto-legge si risolva in un sostanziale fallimento, come è avvenuto in passato con riferimento ad altre ipotesi di tentativi di conciliazione obbligatori.

Il relatore esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.11, come da ultimo modificato, e 1.10 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,40.

**TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REFERENTE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1487**

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto commesso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e della responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. Quando si tratti di detenuti o

internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, i benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

2-*bis*. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito il pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive siano venute meno.

2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto o dal suo difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto o del suo difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dell'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti;

e) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10;

g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge,

ove ne sia ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 1.

2-quinquies. Il detenuto nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma *2-quinquies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 1. Il procuratore della Repubblica, il detenuto o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il comma *1-bis* dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno.

2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia decorso il termine indicato al comma *2-bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, i provvedimenti in corso perdono efficacia ove non ne sia disposta la proroga nel termine di sessanta giorni.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1713**Art. 1.****1.1**

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.2

CAVALLARO

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:***«Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - (*Accordi transattivi*). – 1. La domanda giudiziale di equa riparazione di cui all'articolo 3 deve essere preceduta da una comunicazione inoltrata con raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta personalmente dall'interessato, che contenga la esposizione delle ragioni della domanda, la quantificazione dell'equa riparazione domandata e l'indicazione precisa del procedimento a cui si riferisce. La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte d'appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui è derivato alla parte istante il pregiudizio.

2. La richiesta è condizione di procedibilità della domanda.

3. La comunicazione deve essere trasmessa in copia dalla parte istante con raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della giustizia.

4. L'Avvocatura distrettuale dello stato acquisita la documentazione necessaria e sentite le amministrazioni interessate può comunicare all'interessato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento una proposta transattiva che tenga conto della durata e della tipologia del procedimento, della con-

dotta processuale della parte istante, dell'esito del giudizio svoltosi o di quello potenziale del giudizio in corso e di eventuali specifiche indicazioni delle amministrazioni interessate.

5. La parte istante, decorso il termine di novanta giorni senza che l'offerta sia stata formulata o qualora l'offerta sia respinta anche prima del decorso del termine mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento, può proporre la domanda giudiziale.

6. La proposta transattiva può essere formulata dall'Avvocatura anche nel corso del procedimento. In tal caso di essa viene data, oltre alla comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento, menzione nel verbale del procedimento giudiziario pendente. La parte istante deve dare atto del suo assenso o dissenso nel verbale del procedimento.

7. La comunicazione di cui al comma 1 sospende per novanta giorni il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.

8. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un avvocato dello Stato o dall'avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.

9. La cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 8 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

10. L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.

11. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario a favore dell'Avvocatura dello Stato, se dovuto, è determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quinto.

12. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione, mediante comando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità.

13. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di

Corte di appello ove pende il giudizio può formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.

14. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata d'ufficio o a richiesta di chi vi abbia interesse con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio"».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, dell'articolo 2-bis ivi richiamato sopprimere le parole da: «La comunicazione» a: «si riferisce».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, dell'articolo 2-bis ivi richiamato sopprimere le parole «corredata dagli atti e documenti».

1.5

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Nel comma 1, dell'articolo 2-bis, ivi riportato, dopo le parole: «è condizione di procedibilità della domanda di cui all'articolo 3», aggiungere le seguenti: «, ma non preclude la presentazione di una successiva domanda con l'osservanza delle modalità e dei termini di legge».

1.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 dell'articolo 2-bis ivi richiamato con il seguente:

«3. L'Avvocatura dello Stato, acquisiti tutti gli atti e i documenti presso i competenti uffici giudiziari, sentite le amministrazioni interessate,

valutata la domanda, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato. Gli uffici giudiziari e le Amministrazioni interessate devono trasmettere all'Avvocatura dello Stato gli atti e i documenti entro dieci giorni dalla richiesta».

1.7

IL RELATORE

Al comma 4 dell'articolo 2-bis, ivi richiamato sopprimere le parole: «ed alla tipologia», e sostituirlle con le altre: «ed alla complessità».

1.8

IL RELATORE

Al comma 4 dell'articolo 2-bis, ivi richiamato dopo le parole: «condotta processuale» aggiungere le seguenti: «del giudice e».

1.9

IL RELATORE

Al comma 4 dell'articolo 2-bis, ivi richiamato sopprimere le parole: «anche potenziale».

1.10

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 6 dell'articolo 2-bis, ivi riportato, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'Avvocatura, valutate le eventuali ulteriori argomentazioni esposte dalla parte istante, può formulare una seconda proposta.»; e conseguentemente, nel periodo successivo, sostituire le parole: «tale termine» con le seguenti: «il termine di cui sopra».

1.11

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 7 dell'articolo 2-bis, ivi riportato, aggiungere il seguente periodo: «La proposta transattiva non vincola il giudice nè ha valore di riconoscimento di un diritto alla riparazione.».

1.12

IL RELATORE

Al comma 1 dell'articolo 2-bis ivi richiamato sopprimere i commi 12 e 13; conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora assunti in decisione l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di Appello ove pende il giudizio può formulare la proposta di transazione prima all'assegnazione della causa in decisione.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1 la transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, comprende la definizione convenzionale e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente del Collegio della Corte di Appello presso cui pende il giudizio.

3. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a procedimenti di competenza del giudice tributario continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3 nel testo anteriormente vigente. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

71^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

La seduta inizia alle ore 15,40.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

Il presidente PROVERA, ricordato che il senatore Frau, che ricopriva la carica di Vice Presidente della Commissione, ha cessato di farne parte ed è stato sostituito dalla senatrice Ioannucci, richiama preliminarmente le disposizioni regolamentari che si riferiscono all'elezione suppletiva in titolo.

La Commissione procede quindi alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Risulta eletto il senatore Castagnetti.

Il Presidente PROVERA rivolge quindi un augurio di buon lavoro al senatore Castagnetti.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

183^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione e sui relativi emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni sul testo. Segnala, altresì, gli emendamenti 7.0.100 e 13.0.100, analoghi ad emendamenti e ad articoli sui quali la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, inoltre, gli emendamenti 7.100, 12.100, 19.100, 37.0.100 e 40.12 che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti, nonché gli emendamenti 27.102 e 50.102 che sembrano in contrasto con le norme di contabilità nazionale. Rileva, infine, che occorre poi valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.100 (che aumenta di una unità i componenti della Consulta nazionale per il servizio civile), 31.100, 31.101 e 34.100 (limitatamente alla seconda parte). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 3.100 e 13.0.100. In particolare, sull'emendamento 3.100 fa presente che per la partecipazione all'attività della Consulta nazionale per il servizio civile non è previsto alcun compenso, ad eccezione della corresponsione del trattamento economico di missione per le eventuali spese di viaggio e soggiorno, i cui oneri trovano copertura finanziaria sul fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 19 della legge n. 230 del 1998.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che l'emendamento 13.0.100, ancorché analogo all'articolo 6, sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tuttavia, presenta una diversa e più rigorosa formulazione che richiama espressamente la possibilità di effettuare controlli. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta. In merito, infine, all'emendamento 37.0.100, nel rilevare come l'attuale formulazione sia priva di una quantificazione e di una copertura dei maggiori oneri connessi, ritiene, tuttavia, ragionevole ipotizzare un diverso avviso della Commissione qualora venga presentata una nuova formulazione che renda più puntuale l'identificazione dei soggetti beneficiari della disposizione e che richiami i vincoli vigenti per le nuove assunzioni.

In merito all'ultima questione sollevata dal Presidente, prende la parola il senatore IZZO per sottolineare la necessità che venga anche esplicitato un termine di vigenza per i benefici previsti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, ribadendo l'avviso contrario sull'emendamento 37.0.100, si dichiara comunque favorevole a riformulazioni nel senso testé indicato.

Interviene, quindi, il senatore CADDEO per precisare che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo sull'emendamento 3.100 non trovano corrispondenza nel testo della proposta emendativa.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo l'osservazione testé formulata dal senatore Caddeo, propone di introdurre una clausola di invarianza degli oneri.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, infine, parere di nulla osta, sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 7.0.100, 7.100, 12.100, 19.100, 37.0.100, 40.12, 27.102, 50.102, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento 3.100, sul quale il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga introdotta una norma del seguente tenore: «Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

131^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
Pescante e per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Nella discussione generale interviene la senatrice ACCIARINI, a giudizio della quale il decreto-legge n. 212 si inserisce in una politica complessiva ben chiara, portata avanti anche in sede di finanziaria, volta a realizzare tagli di spesa che, indipendentemente dalla valutazione sulle disconomie del sistema, appaiono meccanici e del tutto avulsi rispetto alla considerazione della qualità della scuola.

Passando al merito del provvedimento in esame, ella osserva poi che le disposizioni recate dall'articolo 1, sulla riconversione obbligatoria dei docenti, superano inopinatamente i tradizionali luoghi di confronto sindacale e, in particolare, il tavolo permanente sugli organici. La riconversione dei docenti infatti, benchè a volte indubbiamente necessaria ed addirittura opportuna, dovrebbe avere luogo solo previa un'attenta analisi dei titoli di studio necessari. Il decreto-legge ne prevede invece un'applicazione drastica, esclusivamente finalizzata alla riduzione della spesa, senza alcuna considerazione dei titoli di studio e delle effettive possibilità di riconversione.

Quanto poi all'articolo 2, ella riconosce le difficoltà conseguenti alle differenze annualmente registrate fra organici di diritto e organici di fatto.

Ritiene tuttavia inopportuno l'approccio del Governo, che considera l'organico di diritto un vincolo solo verso l'alto, nel caso cioè in cui gli alunni effettivamente frequentanti superino le previsioni, ma non verso il basso, quando cioè gli alunni risultino in numero inferiore. Il rapporto fra organico di diritto e organico di fatto deve invece sempre tenere conto dell'obiettivo di garantire il livello di qualità dell'insegnamento, in un'ottica di flessibilità che assicuri margini di intervento alla scuola.

Si esprime conclusivamente in senso nettamente contrario al decreto-legge che, a suo giudizio, affronta tematiche delicate in modo drastico, meccanico e superficiale, in perfetta sintonia con l'impostazione della manovra finanziaria.

Il senatore TESSITORE dichiara di condividere le disposizioni recate dall'articolo 4, in materia di ripiano dei debiti delle università conseguenti a scatti stipendiali. Molti atenei sono infatti nelle condizioni di non poter erogare non solo i suddetti scatti, ma in taluni casi anche gli stipendi.

Si augura peraltro che la quantificazione degli oneri in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 sia corretta, atteso che si diffondono invece voci su un onere diverso, pari a 145 milioni di euro per il 2002 e 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Nell'interesse generale, invita pertanto il Ministro ad una valutazione sistematica delle esigenze universitarie, anche nella prospettiva degli imminenti rinnovi contrattuali e del rifinanziamento del Fondo per il funzionamento ordinario.

Esprime infine l'avviso che i fondi stanziati per il diritto agli studi universitari degli studenti iscritti ad istituti non statali legalmente riconosciuti siano eccessivamente esigui, nonostante le agevolazioni fiscali di cui godono gli istituti stessi.

Il senatore COMPAGNA deplora il mancato inserimento, nel frammentario decreto-legge in esame, di una norma che pure aveva registrato il consenso unanime del Senato in occasione del dibattito su un precedente decreto-legge (n. 8 del 2002) e che, previe assicurazioni del sottosegretario Caldoro a provvedere in via amministrativa, era stata trasformata in ordine del giorno. Si tratta, ricorda, del mantenimento delle ordinarie attività assistenziali ai professori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia al raggiungimento di un limite massimo di età; la norma del decreto legislativo n. 229 del 1999 che impone loro di abbandonarle è stata infatti dichiarata incostituzionale con sentenza n. 71 del 16 marzo 2001 della Corte Costituzionale. Auspica pertanto che il decreto-legge possa essere modificato prevedendo una norma in tal senso, che porrebbe termine ad una vicenda che non esita a definire scandalosa.

Il senatore D'ANDREA ritiene che l'approccio del Governo ai fini della razionalizzazione della spesa scolastica sia sostanzialmente inefficace. Misure comprensibili l'anno scorso, in una fase di avvio di legisla-

tura, non trovano infatti più giustificazione alcuna ad un anno di distanza, mentre s'impone al contrario l'esigenza di un disegno strategico.

Egli manifesta pertanto forti perplessità sugli articoli 1 e 2, mentre si dichiara sostanzialmente favorevole all'articolo 3 e conviene con le osservazioni del senatore Tessitore sull'articolo 4.

Quanto invece alle norme relative agli istituti di alta formazione artistica e musicale, pur condividendo sostanzialmente le disposizioni sulla validità dei titoli, osserva che si tratta di un'anomalia dovuta all'incapacità di dare tempi certi alla riforma operata con la legge n. 508 del 1999. Sollecita pertanto un chiarimento, al fine di assicurare tempestiva applicazione alla riforma. Conviene altresì con l'erogazione di fondi in favore di interventi di edilizia negli istituti stessi; ricorda tuttavia la recente segnalazione delle Amministrazioni provinciali meridionali in ordine all'interruzione dei flussi finanziari per l'edilizia scolastica ed esorta a tenere nella debita considerazione anche tale ineludibile questione.

Con riferimento infine allo spostamento dei compiti di segreteria amministrativa dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'istruzione per l'istruttoria dei progetti di alloggi e residenze universitari, ricorda le competenze regionali in materia e si augura che tale trasferimento di competenze sia stato concordato con le regioni. In caso contrario, segnala l'esigenza di una concertazione in assenza della quale potrebbe aprirsi un ampio contenzioso.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI, il quale prende atto delle osservazioni emerse nel dibattito assicurando di farsene carico in fase di esame degli emendamenti. Con particolare riferimento alla formazione artistica e musicale, ricorda di aver già segnalato nella sua relazione introduttiva l'esigenza di una sollecita applicazione della riforma e di aver manifestato la propria disponibilità ad introdurre in questa sede emendamenti atti a fugare una volta per tutte qualunque dubbio interpretativo sulla legge n. 508.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Valentina APREA, la quale ricorda che il decreto-legge reca interventi indifferibili di natura finanziaria, che la manovra per il 2003 rischiava di compromettere.

Dopo aver convenuto con il senatore Tessitore nell'auspicio che la quantificazione degli oneri relativi all'articolo 4 sia corretta, risponde poi ai senatori Acciarini e D'Andrea rivendicando la coerenza del disegno strategico del Governo, volto a coniugare il rigore dei conti pubblici con la qualità, l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico. In particolare, il Governo ritiene che il personale docente debba essere adibito a funzioni di insegnamento. Allo stato invece così non è, atteso che, anche a causa del carattere volontario dei corsi di riconversione finora effettuati, vi sono ancora parecchie migliaia di docenti non adeguatamente utilizzati. Né l'articolo 1 trascura la necessaria concertazione sindacale, prevedendo al contrario che il decreto del Ministro per l'individuazione delle categorie di personale in sovrannumero sia adottato sentite le organizzazioni sindacali.

La critica della senatrice Acciarini potrebbe pertanto più propriamente riferirsi all'assenza di un passaggio informativo precedente la presentazione del decreto-legge, che tuttavia non mette affatto in discussione il ruolo delle organizzazioni di categoria.

In materia di edilizia scolastica, informa poi che il disegno di legge finanziaria per il 2003 prevede già stanziamenti aggiuntivi che l'anno scorso non era stato possibile reperire.

Si riserva infine di valutare la questione posta dal senatore Compagna.

Su proposta del presidente-relatore ASCIUTTI, la Commissione conviene infine di fissare a giovedì prossimo, 10 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(784) CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

(1140) BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, replica la relatrice BIANCONI, la quale illustra una bozza di testo unificato, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale ha eliminato ogni riferimento al comparto universitario.

Il senatore TESSITORE esprime perplessità sulla mancata quantificazione del contributo da erogare all'Istituto.

Si associa la senatrice ACCIARINI, la quale ritiene che l'ammissione dell'Istituto a fruire dei contributi a carico del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, senza l'indicazione di un ammontare specifico, rischia di ledere il diritto degli altri enti ammessi a fruire dei medesimi contributi.

Il presidente ASCIUTTI osserva che il testo sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il prescritto parere e sarà oggetto di successivi approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ANDREA chiede che il sottosegretario per i beni e le attività culturali con delega sullo sport, onorevole Pescante, sia chiamato

a riferire in Commissione sulle tematiche di maggiore attualità afferenti il mondo sportivo: riforma del CONI e relativi provvedimenti di attuazione, accordi radio-televisivi sul campionato calcistico, società dilettantistiche.

Il presidente ASCIUTTI fornisce assicurazioni in tal senso, ricordando l'impegno già assunto in sede di Commissioni congiunte 6^a e 7^a, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, allorchè fu data risposta ad una interrogazione del senatore Servello sulle difficoltà di avvio del campionato di calcio.

Il senatore TESSITORE coglie l'occasione per sollecitare la risposta alla seconda interrogazione da lui presentata al Ministro per i beni e le attività culturali sulla soppressione del ruolo dirigenziale per la biblioteca universitaria di Napoli. Pur avendo infatti il problema specifico avuto soluzione positiva attraverso la giustizia amministrativa, ritiene che la questione debba avere anche una risposta politica, attese le inesattezze contenute nella risposta data alla prima interrogazione presentata in materia.

Il presidente ASCIUTTI assicura che si farà carico della questione sollevata dal senatore Tessitore.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 141)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Nella discussione generale interviene il senatore TESSITORE il quale, premessa una difficoltà di carattere generale ad orientarsi negli elenchi sottoposti al vaglio parlamentare, avanza una richiesta di chiarimenti sul livello di verifica e valutazione dei contributi assegnati. Osserva infatti che solo in alcuni casi le richieste di contributo sono contrassegnate dalla durata prevista dei lavori. Constata altresì l'elevato numero di pareri sfavorevoli resi per interventi relativi a calamità naturali, assistenza ai rifugiati, fame nel mondo.

Il senatore D'ANDREA prende atto dell'esaustiva documentazione trasmessa dal Ministero. Restano peraltro immutati, ancora per quest'anno, i rilievi critici di carattere generale già svolti negli anni passati, atteso che la nuova normativa recentemente adottata non ha potuto trovare applicazione per il piano di riparto in titolo. In particolare, suscitano perplessità la discrezionalità nella scelta degli interventi ammessi a contributo fra quelli che avevano registrato il parere favorevole delle Amministrazioni

competenti, nonché il rapporto tra attività culturali e attività di sostegno sociale.

Il presidente ASCIUTTI registra con rammarico che molte delle domande escluse dal contributo in quanto pervenute fuori termine provengono da Amministrazioni dello Stato. Suggestisce pertanto di tenere conto anche di tali disfunzioni ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili.

Si associa poi all'auspicio del senatore D'Andrea che, dall'anno prossimo, l'applicazione della nuova normativa arrechi miglioramenti al piano di riparto. Dà tuttavia atto al Governo di essersi progressivamente impegnato per offrire al Parlamento una documentazione esaustiva anche a seguito delle ripetute sollecitazioni parlamentari.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore DELOGU il quale, preso atto delle indicazioni emerse dal dibattito, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole sull'atto in titolo.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario PESCANTE, il quale osserva che, a fronte di uno stanziamento disponibile a favore di interventi per la conservazione di beni culturali pari a circa 69 milioni di euro, le 569 istanze che avevano registrato il parere favorevole delle Amministrazioni competenti avrebbero richiesto un impegno pari ad oltre 400 milioni di euro. Il Governo ne ha pertanto selezionate 178, cercando di assicurare un sostanziale equilibrio geografico. Al Nord sono stati infatti ammessi 71 interventi per un totale di 25,3 milioni di euro, al Centro 45 interventi per 20,6 milioni di euro e al Sud 58 interventi per 20,9 milioni di euro.

Coglie altresì l'occasione per comunicare che nel disegno di legge finanziaria per il 2003 sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fondi per le associazioni sportive dilettantistiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già previste per la corrente settimana è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1270-B, recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 784 E 1140**

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

Art. 1.

1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

- a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;
- b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;
- c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;
- d) eroga premi per la ricerca.

3. Per la realizzazione dei suddetti compiti, l'Istituto di studi politici «S. Pio V» può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.

Art. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, all'Istituto di studi politici «S. Pio V» è concesso un contributo a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

127^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Paolo BRUTTI ribadisce la propria richiesta, già avanzata nella seduta del 19 settembre scorso, inerente l'acquisizione della relazione finale della Commissione di inchiesta amministrativa, costituita presso il Ministero delle infrastrutture all'indomani dell'incidente di Linate. Infatti, con riferimento a tale richiesta, si sono ricevute risposte contraddittorie: da una parte, si apprendeva che tale documento era ancora coperto dal segreto istruttorio, per poi invece scoprire che erano state depositate le conclusioni delle indagini da parte della Procura competente, evento che naturalmente non giustificava più il segreto istruttorio. Da questa situazione potrebbe pertanto ricavarsi la volontà deliberata da parte del Ministero delle infrastrutture di non rendere disponibile uno strumento fondamentale di valutazione, così configurandosi, d'altro canto, un comportamento alquanto discutibile. In tal senso, ribadisce la richiesta di acquisire la relazione finale della Commissione di inchiesta amministrativa, senza la quale non sarebbe opportuno giungere alla conclusione della indagine conoscitiva apertasi dopo l'incidente di Linate.

Il presidente GRILLO fa presente al senatore Paolo Brutti di aver inoltrato sollecitamente la sua richiesta circa l'acquisizione del documento finale elaborato dalla Commissione di inchiesta amministrativa e che, in risposta, il Ministero delle infrastrutture rilevava che tale documento era ancora coperto dal segreto. In ogni caso, tenendo conto che stasera è pre-

vista la presenza del ministro Lunardi, si potrà in quella sede reiterare formalmente la richiesta avente ad oggetto tale documento.

IN SEDE DELIBERANTE

(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate

- e voto regionale n. 53 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato i contenuti di una nota dell'ENAC, che dovranno essere oggetto di necessario approfondimento da parte della Commissione, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DONATI esprime l'orientamento favorevole del proprio Gruppo in ordine alla celere approvazione di un provvedimento che assicura un primo ristoro alle famiglie delle vittime dell'incidente di Linate di cui proprio oggi ricorre l'anniversario. Tuttavia occorre evidenziare alcuni aspetti critici presenti nel disegno di legge nella considerazione che ogni qualvolta un provvedimento incide sulle risorse pubbliche, ci si dovrebbe attenere alla massima trasparenza ed equità. Soprattutto in relazione a quest'ultimo aspetto, quindi, bisogna segnalare il pericolo di un differente trattamento dei familiari delle vittime di altre tragedie, meritevoli di ricevere una considerazione analoga a quella che giustamente è prestata nei confronti delle persone coinvolte nell'incidente di Linate.

In ogni caso, il contenuto del disegno di legge in titolo non è coerente in alcuni punti, a cominciare dalla procedura relativa alla elargizione dei finanziamenti nella quale la figura del prefetto sembra rappresentare solamente un intermediario dal momento che i criteri di assegnazione delle somme vengono lasciate alla discrezionalità del «Comitato 8 ottobre». Certamente, il Comitato, essendo costituito dai familiari delle vittime, deve essere coinvolto in ordine alle scelte che riguardano tale elargizione; tuttavia sarebbe forse più opportuno individuare un soggetto pubblico responsabile della gestione di somme che comunque rappresentano risorse del bilancio statale. In secondo luogo, bisognerebbe riflettere sulla natura di tali elargizioni, se cioè costituiscono un contributo a fondo perduto o invece una anticipazione a fronte del futuro risarcimento assicurativo, anche se, da quanto si ricava dal comma 3 dell'articolo 1, si propenderebbe per la prima interpretazione. Infine, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, occorre senz'altro verificare se la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 250 del 1997 pregiudica l'ENAC e il suo concreto funzionamento.

Il senatore MENARDI rileva che, purtroppo, sempre più spesso, sono all'attenzione del Parlamento disegni di legge che vengono presentati sull'onda dell'emotività ed il provvedimento in esame rientra in tale casi-

stica. Fermo restando che è doveroso intervenire di fronte a tragedie come quella accaduta, giusto un anno fa, a Linate, bisognerebbe riflettere sul fatto che altrettanta attenzione dovrebbe essere riservata nei confronti di altri incidenti, anche di diverso tenore, come quelli ferroviari. Sul merito del provvedimento, poi, avanza alcune critiche: in particolare, preso atto che si è in una fase ancora iniziale nella quale non sono state accertate le responsabilità personali dei soggetti a cui imputare il risarcimento dei danni arrecati alle vittime, non si può porre in dubbio che le elargizioni a favore delle vittime del disastro aereo di Linate costituiscono un ristoro aggiuntivo rispetto alla liquidazione dei danni cui avranno diritto. Tuttavia, se è pacifica questa interpretazione, in base alla quale i finanziamenti previsti hanno natura aggiuntiva, bisogna chiedersi se la riduzione degli stanziamenti in favore dell'ENAC sia giustificata perché comunque tali fondi sono in esubero, o se, invece, tale riduzione comporti un pregiudizio per i compiti istituzionali di tale ente. Infine, dopo aver sottolineato l'anomalia di una procedura che non è stata mai prevista per il ristoro di danni in altre tragedie, invita ad un maggiore approfondimento circa il ruolo del «Comitato 8 ottobre».

Il senatore CICOLANI, nel rinnovare ad un anno esatto dalla tragedia di Linate il cordoglio, a nome del Gruppo di Forza Italia, nei confronti delle vittime dell'incidente, osserva che occorre in primo luogo approfondire quanto dichiarato nella nota dell'ENAC cui ha fatto riferimento il presidente Grillo e acquisire elementi di approfondimento della questione e sulla scorta di questa valutazione rinviare il seguito della discussione.

Il senatore PEDRAZZINI, pur giudicando condivisibile lo spirito del disegno di legge in titolo, ritiene che bisognerebbe individuare criteri generali di sostegno, validi per tutte le tragedie, senza prevedere risposte nei confronti di un'unica situazione, per quanto grave. In tal senso, non bisogna ingenerare delle aspettative che poi non possono essere mantenute nei confronti delle numerose associazioni che raccolgono i familiari delle vittime colpiti da tragedie o disastri. Peraltro, ogni qualvolta si viene a gravare sulle risorse pubbliche, dovrebbe essere rispettato il principio di responsabilità che, però, non sembra sufficientemente salvaguardato dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, soprattutto con riferimento alla figura del prefetto che normalmente assolve funzioni di controllo o interviene subito dopo la situazione di emergenza. Infine, appare doveroso che lo Stato intervenga ogni qualvolta il contenzioso assicurativo rischi di prolungarsi, così facendosi garante delle prime necessità che possono colpire i familiari delle vittime; tuttavia, nella fattispecie non si è in questa situazione e ciò alimenta ancor di più il pericolo che si possano generare irragionevoli disparità di trattamento tra cittadini.

Il senatore Paolo BRUTTI osserva che il disegno di legge rappresenta senz'altro una risposta concreta nei confronti delle vittime del disastro aereo di Linate, ad un anno esatto dall'incidente, e, a tale riguardo, non può

che auspicare la rapida approvazione dello stesso. Tuttavia, nel merito, il provvedimento presenta alcuni aspetti da approfondire: in primo luogo, appare discutibile che l'assegnazione delle somme sia finalizzata non solo ad una elargizione ai componenti delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate di talune risorse, ma anche al finanziamento delle altre iniziative decise dal «Comitato 8 ottobre» al quale, in questo modo, verrebbe attribuito un potere discrezionale. Pertanto, la disposizione andrebbe meglio riformulata nel senso di limitare l'erogazione delle somme soltanto al ristoro dei familiari. Altrettanto criticabile appare la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 nella quale si stabilisce che il Prefetto di Milano adotta i provvedimenti in conformità a quanto deliberato dal Comitato, ad ulteriore conferma dell'eccessivo potere che viene assegnato a tale associazione. Per quanto concerne poi il significato da attribuire alle elargizioni, concorda pienamente sul fatto che esse, come emerge chiaramente dal comma 3 dell'articolo 1, costituiscano una somma aggiuntiva al risarcimento che verrà in futuro definito. In tal senso, ritiene che le preoccupazioni dell'ENAC non debbano influire sulle decisioni del Parlamento. Infatti, bisogna tenere ben distinti questi due percorsi: quello attinente alle elargizioni aggiuntive, trattate nel disegno di legge, e quello riguardante il risarcimento dei danni.

Il senatore FORMISANO, pur manifestando il proprio giudizio complessivamente non negativo sul disegno di legge in titolo, ritiene necessario comunque acquisire ulteriore documentazione circa l'*iter* procedurale connesso da un lato al risarcimento alle famiglie delle vittime dall'altro all'elargizione trattata nel provvedimento.

Ad avviso del senatore FORTE, i chiarimenti richiesti da molti senatori intervenuti nel corso della discussione generale, potrebbero essere senz'altro forniti dal rappresentante del Governo oggi presente le cui valutazioni quindi appaiono fondamentali.

Il presidente GRILLO dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene il sottosegretario MAMMOLA che ricorda la genesi del disegno di legge, a partire dalla audizione informale del «Comitato 8 ottobre», tenutasi qualche mese fa, presso la Commissione Trasporti della Camera dei deputati. Infatti, all'esito di quella audizione i commissari, esprimendo un doveroso sentimento di solidarietà nei confronti di tale associazione, invitarono il Presidente della Commissione ad attivarsi presso la Presidenza del Consiglio affinché lo Stato desse un segnale concreto alle istanze sollevate dai familiari delle vittime del disastro aereo di Linate. Dopo aver evidenziato, pertanto, che l'iniziativa del Governo è nata dai fatti richiamati, sottolinea due aspetti distinti del disegno di legge. In primo luogo, bisogna riflettere sul meccanismo predisposto per la elargizione delle somme in favore del «Comitato 8 ottobre». Riguardo a ciò, il Governo ha ritenuto che tali fondi dovessero essere gestiti direttamente da

questa associazione, non solo per il ristoro delle vittime ma anche per il finanziamento di altre iniziative. Certamente, il disegno di legge risulta modificabile poiché – come hanno rilevato alcuni senatori intervenuti nella discussione generale – si è prevista una procedura inusuale che affida a privati la gestione di risorse pubbliche. Sotto tale profilo, potrebbe rappresentare una soluzione ottimale l'esatta individuazione di un centro di responsabilità pubblica, come potrebbe configurarsi il Prefetto di Milano, sempre dopo aver sentito il Comitato. Si tratterebbe di un elemento di garanzia e trasparenza che permetterebbe di raggiungere una maggiore chiarezza anche sul versante dei criteri di assegnazione delle somme che devono ispirarsi all'effettiva necessità dei soggetti.

In secondo luogo, occorre esaminare il problema della copertura finanziaria del provvedimento, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dall'ENAC nella nota ricordata dal presidente Grillo. In ordine a tali aspetti si riserva di effettuare una immediata verifica, anche se conferma l'orientamento del Governo in ordine alla finalizzazione delle risorse, nel modo indicato dal disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

128^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi, il professor Vito Riggio e l'ingegner Ercole Incalza, consiglieri del Ministro.

La seduta inizia alle ore 19,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il presidente GRILLO fa presente che con l'odierna audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prende avvio l'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere che la Commissione ha inteso promuovere per effettuare, ora che è stata ultimata la riforma normativa in materia di appalti pubblici, un'analisi della situazione esistente nel campo infrastrutturale e per verificare la praticabilità del piano strategico delle grandi opere che esigerà l'impiego di risorse pubbliche, fondi comunitari e capitali privati. Soprattutto con riferimento al quadro finanziario potranno quindi essere particolarmente utili le analisi del ministro Lunardi come di tutti gli altri soggetti che interverranno nel prosieguo dell'indagine conoscitiva.

Il ministro LUNARDI, illustrando la situazione delle risorse ad oggi disponibili per attivare il piano strategico delle grandi opere, si sofferma innanzi tutto sull'insieme delle fonti e degli impieghi che scaturiscono dal documento di programmazione economico-finanziaria del 2002 e del 2003, dalla legge finanziaria per l'anno 2002, dalla legge n. 166 del 2002, nonché dal disegno di legge finanziaria per il 2003, attualmente all'esame presso la Camera dei deputati. In particolare, nel documento di programmazione economico-finanziaria del 2002, si prevedeva nell'arco della legislatura un impegno di risorse pubbliche per le opere strategiche pari a circa 25,8 miliardi di euro. Per l'attuazione, poi, del piano strategico delle grandi opere di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2001 si prevedeva l'attivazione, nell'arco del decennio, di una spesa pari a 125,8 miliardi di euro. Per quanto concerne il quadro delle risorse disponibili, alla data di emanazione della citata delibera CIPE, esse ammontavano a 11,9 miliardi di euro, mentre nella tabella B della legge finanziaria per il 2002 si consentiva l'attivazione di limiti di impegno per 7,7 miliardi di euro nel triennio. Inoltre, la legge n. 166 del 2002 ha attivato risorse per circa 5,5 miliardi di euro, sempre per dare seguito agli interventi strategici contenuti nella delibera CIPE. Inoltre, la legge finanziaria del 2002 nelle tabelle F e D prevedeva, rispettivamente, per le Ferrovie e per l'ANAS impegni pari a 5 miliardi di euro e 3 miliardi di euro.

Nel disegno di legge finanziaria per il 2003, negli articoli 36, 38, 39 nonché nelle tabelle F e D si garantiscono ulteriori risorse di 2,5 miliardi di euro per attuare il programma delle opere strategiche. Per quanto concerne l'attivazione delle risorse provenienti dal capitale privato, allo stato attuale, i primi riferimenti misurabili riguardano i concessionari autostra-

dali per una somma di circa 4 miliardi di euro. Quindi, alla luce della legge finanziaria del 2002, della legge n. 166 del 2002 e del disegno di legge finanziaria per il 2003 si è in grado di garantire la copertura del 23 per cento del costo complessivo del programma approvato con la delibera CIPE del dicembre dell'anno scorso; se, a questo quadro di risorse, si aggiungono quelle già disponibili per leggi di spesa precedenti, il livello di copertura dei costi complessivi del suddetto programma di opere strategiche si eleva ad oltre il 30 per cento.

Con riferimento poi al quadro delle opere attivate e cantierate, nel primo anno di governo sono state attivate opere per un importo di circa 32.000 milioni di euro, mentre sono state cantierate opere per una spesa di circa 6.000 milioni di euro. Nel secondo anno di governo si prevede di attivare opere per circa 28.000 milioni di euro e di cantierare interventi per circa 19.000 milioni di euro. A tale riguardo, si precisa che per attivazione di un'opera si intende l'insieme di interventi che, fermi nella fase istruttoria o bloccati nella fase autorizzatoria o per motivi di spesa, è passato da una fase di stasi ad una di certezza progettuale ed operativa. Un cenno, poi, deve essere fatto anche in relazione agli interventi che, sebbene non previsti nel programma della delibera CIPE, sono comunque integrati con le opere strategiche; in particolare, si tratta delle opere previste nel piano triennale dell'ANAS, nel piano delle Ferrovie dello Stato S.p.A., nei piani operativi nazionali e nei piani operativi regionali, nonché nel piano degli interventi già stabiliti in precedenti leggi pluriennali di spesa, con riferimento agli *hub* portuali, interportuali ed aeroportuali. L'insieme di tutte queste opere – che sono state definite ordinarie – è stato quindi inserito in intese generali quadro dove viene effettuata un'analisi degli interventi che saranno monitorati anche attraverso un confronto tra il Ministero delle infrastrutture e le regioni al fine di evitare che siano realizzate esclusivamente le opere ritenute di rilievo strategico. Entro la fine di questo anno, si prevede di perfezionare per ogni regione ciascuna intesa generale quadro che, quindi, potrà essere sottoposta alla Commissione, corredata, per ogni opera, con una scheda contenente lo stato di avanzamento degli interventi e il quadro delle risorse necessarie.

Infine, soffermandosi sui programmi di inoltro al CIPE delle proposte progettuali per consentire l'accesso ai fondi, fa presente che al CIPE si prevede di inoltrare entro la fine di quest'anno circa venticinque proposte progettuali per un importo pari a 3.074 milioni di euro, mentre nel primo semestre del prossimo anno si prevede di inoltrare al CIPE circa ottanta proposte progettuali per un importo di circa 54.000 milioni di euro. Per quanto concerne poi gli strumenti normativi, precisa che il regolamento previsto dai decreti legislativi di attuazione della legge n. 443 del 2001 presumibilmente verrà approvato entro la fine di quest'anno e, in ogni caso, l'attuale mancanza di questo strumento non impedisce l'inoltro al CIPE dei predetti programmi progettuali, né pregiudica la pubblicazione di gare e l'avvio dei lavori.

Si apre il dibattito.

Il senatore VERALDI osserva che le indicazioni fornite dal Ministro dovrebbero essere maggiormente corrispondenti con lo spirito dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha inteso avviare; infatti, molto spesso nella sua relazione il ministro Lunardi ha richiamato cifre che non sembrano coerenti con quelle diffuse in più occasioni. Pertanto, per dare un senso agli obiettivi che si prefigge la Commissione, e soprattutto per giungere ad un quadro reale della situazione infrastrutturale del Paese, il ministro Lunardi dovrebbe fornire, oltre ai dati numerici, qualche ulteriore specificazione.

Il presidente GRILLO fa presente al senatore Veraldi che le finalità dell'indagine conoscitiva sono state sintetizzate in apertura di seduta e certamente l'odierna audizione del ministro Lunardi costituisce un momento importante anche se un quadro conoscitivo esauriente potrà emergere soltanto dopo aver ascoltato tutti gli attori coinvolti nella attuazione dei programmi di realizzazione delle infrastrutture. Certamente, la presenza del ministro Lunardi può costituire un'utile occasione per verificare se, alla luce della manovra finanziaria per l'anno 2003 appena varata, sono stati confermati, come sembra, i precedenti impegni di spesa.

Il senatore GUASTI ringrazia il ministro Lunardi che ha manifestato, attraverso una relazione assai precisa, una grande attenzione per il Parlamento e per questa Commissione a cui ha esposto i risultati conseguiti dopo quindici mesi di lavoro durante i quali uno dei momenti più significativi è stato rappresentato dalla riforma normativa in materia di appalti pubblici, a partire dalla legge obiettivo che ha agito sulla semplificazione e sulla accelerazione degli *iter* progettuali. Altri momenti salienti sono stati costituiti dalla istituzione delle nuove società Patrimonio ed Infrastrutture S.p.A., ideate come strumenti per reperire capitali privati nel finanziamento delle opere pubbliche. Infine, anche la manovra finanziaria per il 2003, appena varata, si mostra attenta agli impegni assunti dal Governo in ordine alla realizzazione delle infrastrutture.

Il senatore PESSINA, dopo aver ricordato che tra le finalità della indagine conoscitiva oggi avviata bisogna annoverare la ricognizione dello stato delle infrastrutture, l'individuazione delle priorità nonché delle risorse finanziarie, invita il Ministro a fornire rassicurazioni in ordine ai tempi che si rendono necessari per attivare il programma di infrastrutture poiché, in passato, dopo molte promesse in questo campo sono seguite delle delusioni.

Il senatore CICOLANI, dopo aver ringraziato il Ministro per la chiarezza della sua analisi, segnala preliminarmente due aspetti positivi: in primo luogo, la conferma dell'esistenza di un tavolo aperto con le regioni per la realizzazione del piano delle grandi opere che dimostra come si sia compiuto un salto di qualità rispetto al passato; in secondo luogo, per

quanto concerne l'attivazione dei lavori, l'impegno del Ministero che ha consentito di raggiungere risultati significativi in questi anni.

Tuttavia, emergono anche alcuni aspetti che andrebbero approfonditi; già in sede di approvazione dell'ultima manovra finanziaria si avanzarono seri dubbi in ordine alla effettiva possibilità di spendere i 15.000 miliardi di lire previsti per il triennio dal momento che bisognava considerare la complessità dei progetti e i tempi tecnici di effettuazione delle valutazioni di impatto ambientale. Rispetto a tale quadro di risorse emerge, fin da ora, un insieme di fondi inferiore rispetto al quadro precedente, anche in considerazione del fatto che nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 si prevedono limiti di impegno di circa 2,5 miliardi di euro. Ora, la mancanza di disponibilità finanziarie che sembrerebbe emergere esige al più presto che vengano ritirati gli impegni di cassa previsti dal CIPE, anche tenendo conto che dal quadro comunitario di sostegno e da capitali privati si prevede il recupero di circa 20.000 miliardi di euro. Infine, ritiene che sia giunto il momento di prevedere iniziative legislative che diano finalmente attuazione alla legge Galli, anche perché in ciascuno dei 108 ambiti territoriali ottimali si prevedono consistenti piani di investimento.

Ad avviso del senatore Paolo BRUTTI sarebbe opportuno verificare in primo luogo con esattezza le disponibilità provenienti dal capitale privato mentre, con riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2003, bisognerebbe precisare se il quadro delle risorse pubbliche aggiuntive, richiamato dal ministro Lunardi, si riferisce al 2003 o, come sembra, al triennio 2003-2005, poiché cambia sicuramente la prospettiva a seconda della modulazione temporale. Anche la stessa copertura del costo complessivo del piano delle opere strategiche di cui alla delibera CIPE sembra ugualmente riferito ad una proiezione triennale e sarebbe quindi utile che il Ministro riferisse quelle disponibilità in una dimensione annuale. Infine, esprime soddisfazione per le intese regionali quadro che nascono da un serio confronto tra Ministero delle infrastrutture e regioni; tuttavia, sarebbe utile che anche la Commissione potesse essere inserita in questo monitoraggio, attraverso un percorso parallelo con le regioni e con lo stesso Ministero delle infrastrutture.

Il senatore EUFEMI osserva che si è in presenza di un peggioramento del quadro programmatico delle risorse pubbliche nel settore delle costruzioni. È fonte di preoccupazione l'andamento dei residui – la cui presenza dimostra sempre un'incapacità di spesa – sia per quanto riguarda la parte riferita al conto capitale sia per quanto attiene all'ANAS. Inoltre, sembrano profilarsi problemi di copertura anche per quanto concerne il collegato in materia di autotrasporti e l'insieme di questi aspetti induce a chiedere un approfondimento sul quadro delle risorse e sulle priorità e soprattutto sui condizionamenti che in ordine alla capacità di spesa il Ministero delle infrastrutture riceve da altri dicasteri. Infine, sollecita alcuni chiarimenti anche per quanto riguarda la situazione della direttrice Torino – Lione, il ruolo delle regioni nella variante di valico, sull'insieme dei

cronoprogrammi e dei cantieri aperti, nonché una riflessione sullo stato di attuazione delle autostrade del mare, come anche un serio approfondimento riguardo la programmazione di spese in relazione al rapporto tra Nord e Sud.

La senatrice DONATI chiede chiarimenti sulla situazione dei residui dal momento che l'articolo 38 del disegno di legge finanziaria per il 2003 ne prevede un recupero. Si tratta infatti di verificare l'impatto che il cosiddetto «decreto taglia spese», n. 194 del 2002, opera su questa operazione. Emergono poi delle incertezze in ordine alla cifra di 25,8 miliardi di euro che sarebbero attivabili dal quadro comunitario di sostegno poiché si è in possesso di ordini di grandezze diversi da quelli che sono stati ricordati dal ministro Lunardi. Ulteriori chiarimenti dovrebbero poi essere forniti anche per quanto attiene il reperimento delle risorse private, al di là della quota di investimenti derivanti dalle concessioni stradali. Infine, l'articolo 37 della manovra di finanza pubblica per il 2003 prevede una serie di interventi in ordine all'alta velocità ferroviaria anche con il coinvolgimento della società Infrastrutture S.p.A.; tuttavia a parte il fatto che tale società è ancora in via di costituzione ed è tuttora da definire la sua reale capacità di sovvenzionare gli investimenti, colpisce che proprio in un'audizione in questa Commissione, il ministro Tremonti abbia sostenuto che in realtà Infrastrutture spa avrebbe dovuto finanziare soltanto pochi investimenti ad alta redditività: certamente l'alta velocità ferroviaria non presenta tali caratteristiche, configurandosi come un investimento molto impegnativo.

Il senatore MENARDI, dopo aver ringraziato il Ministro per la precisione dei dati forniti, auspica che i tempi del programma di opere pubbliche deciso dal Governo siano poi rispettati così come ha fatto il Parlamento, che è stato piuttosto rapido, nel cambiare il quadro normativo in cui le grandi opere devono essere costruite. Chiede pertanto di sapere quali sono le opere che potranno essere fatte nei prossimi cinque anni e non nei prossimi dieci che fanno riferimento ad altre legislature. Chiede inoltre di sapere come possano essere attivati i capitali privati a prescindere da quelli delle concessionarie autostradali.

Il senatore FABRIS apprezza il maggior realismo delle cifre fornite dal Ministro rispetto a quelle illustrate nei mesi passati. Ciò rappresenta certamente un buon segnale ed una presa d'atto delle obiettive difficoltà nell'attuazione di un programma infrastrutturale. Chiede comunque di sapere quale sia l'equilibrio immaginato tra risorse pubbliche e private nell'attuazione di questo programma e se questo equilibrio sia in linea con le previsioni fatte. Chiede inoltre di sapere se i capitali privati il Governo pensa di poterli utilizzare anche per la costruzione di opere non altamente remunerative e se questo non comporti il rischio che queste opere ricadano interamente sulla finanza pubblica. A questo fine chiede se non sia il caso di rivedere i programmi, obiettivamente faraonici, contenuti nella delibera

del CIPE del 21 dicembre 2001, dato che aspettative esagerate potrebbero rivelarsi dannose invece che positive per il ciclo economico. Chiede inoltre di sapere quali saranno le opere concretamente realizzabili da qui alla fine della legislatura e come funzionerà il fondo di rotazione delle opere pubbliche previsto nella prossima legge finanziaria. Riguardo ai temi richiamati dal Ministro circa l'attivazione e la cantierizzazione delle opere, chiede poi di sapere come opererà il cosiddetto «decreto tagliaspese». Infine, riguardo agli accordi quadro con le regioni di cui il Ministro ha parlato chiede che sia fatta chiarezza sia riguardo alla loro natura giuridica sia riguardo ad altri accordi che nel frattempo il Governo ha concluso con le stesse regioni.

Il senatore CHIRILLI, dopo aver ringraziato il Ministro per la chiarezza dei dati forniti, chiede di sapere come può essere tranquillizzata l'opinione pubblica meridionale riguardo alle opere che in questa parte del Paese dovranno essere costruite ed in particolare chiede di sapere quali interventi nel settore idrico potranno essere realizzati attraverso la legge obiettivo, posto che questo settore non ha una particolare redditività e rappresenta un'emergenza del Paese. Esprime inoltre preoccupazione per la lentezza con cui le regioni meridionali riescono a mettere in cantiere le opere pubbliche e in relazione a ciò chiede quali siano i possibili rimedi e quali siano le opere che rientrano negli accordi quadro tra Governo e regioni. Chiede infine se il Ministero abbia operato un monitoraggio delle opere pubbliche iniziate e mai concluse.

Il senatore KOFLER chiede al Ministro quale sia la situazione del valico ferroviario del Brennero per il collegamento tra Verona e Monaco e di conseguenza quali siano gli accordi tra il Governo italiano, quello austriaco e quello tedesco. In secondo luogo chiede di sapere a che punto sia la progettazione delle linee ferroviarie di accesso e se i progettisti siano quelli della società Ferrovie dello Stato S.p.A. Infine, riguardo alla concessione alla società Autobrennero chiede di sapere quale sia l'opinione del Governo in merito ad un eventuale prolungamento di tale concessione dato che questa società sarebbe disponibile ad interventi finanziari anche nel settore ferroviario.

Il presidente GRILLO, prima di dare la parola al ministro Lunardi per la replica, sottolinea che, riguardo ai capitali privati da inserire nella finanza di progetto, sarebbe più opportuno orientarsi verso quelli degli istituti di credito piuttosto che mettere nel calcolo gli investimenti delle società concessionarie che sono il frutto, in parte, anche di danaro pubblico.

Il ministro LUNARDI, intervenendo in replica, risponde al senatore Pessina, sottolineando come il parametro temporale sia essenziale ai fini dell'azione di governo e come altrettanto necessaria sarà a questo riguardo una precisa applicazione delle procedure previste dalla legge obiettivo. Al

senatore Cicolani risponde che una ricaratura degli impegni di cassa può certamente essere fatta con il tempo necessario e che comunque potrà essere fornita alla Commissione. Rispondendo quindi al senatore Eufemi, sottolinea come gli strumenti per l'attuazione del quadro programmatico delle grandi opere, ormai, siano tutti a disposizione del Governo e che dovrebbero esserci anche le risorse; su questo punto, tuttavia, è il Ministro dell'economia e delle finanze che può dare le certezze chieste da più senatori della Commissione. Riguardo poi ai programmi della tratta ferroviaria Torino - Lione e della variante di valico fa presente che la prima è in stato di avanzata progettazione mentre per il secondo progetto è prossima l'apertura dei cantieri. In merito alle autostrade del mare, sottolinea che forti investimenti sono stati fatti per la ristrutturazione dei porti e che dunque il progetto si va evolvendo. Riguardo infine al rapporto tra il Nord e il Sud del Paese in merito alle risorse da destinare alle infrastrutture il programma rimane immutato con un 48 per cento di risorse destinate al Sud e un 52 per cento di risorse destinate al Centro-Nord.

Interviene quindi l'ingegner INCALZA, consigliere del Ministro, per precisare che la prossima finanziaria, per essere pienamente compresa, dovrà essere letta analiticamente nella parte delle tabelle perché una serie di investimenti sono contenuti proprio al loro interno. Riguardo invece alla tabella consegnata ai membri della Commissione con le cifre relative al totale degli investimenti, sottolinea come il Ministero si sia attenuto ad una lettura pessimistica della situazione delle risorse. Anche riguardo ai capitali privati, la cifra di 4 miliardi di euro contenuta nella tabella potrebbe essere elevata a 7,3 miliardi in una lettura più ottimista ma comunque realistica. Dove obiettivamente esistono problemi di reperimento di risorse è la parte relativa ai capitali europei ed è questo il punto difficile su cui intervenire perché ciò passa dalla capacità progettuale delle regioni. Riguardo alle domande relative alla natura delle intese quadro tra Governo e regioni sottolinea come si tratti di uno strumento particolare e non affine a nessun altro strumento programmatico; tali intese vengono sancite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In questi accordi di programma sono incluse anche opere non riferibili alla legge obiettivo e dunque tematiche più ampie rispetto a quelle delle grandi opere.

Il ministro LUNARDI fa presente al senatore Menardi che le opere da attuare nei prossimi cinque anni saranno definite in dettaglio per conoscenza del Parlamento. Per quanto riguarda invece le opere non altamente remunerative, sarà lo Stato a dover intervenire. Rispondendo quindi al senatore Chirilli, sottolinea che quello delle opere nel Mezzogiorno è un piano ormai molto definito e comprende anche gli interventi concernenti l'emergenza idrica per i quali sarà previsto, entro la fine dell'anno, una ulteriore *tranche* di risorse destinate al settore, nel quale, peraltro, sono previsti anche interventi di capitali privati purchè vi sia una revisione delle tariffe che può rendere attraente l'investimento. Riguardo alle domande sul cosiddetto «decreto taglia spese», il suo pensiero è ormai

noto da tempo e ribadisce la correttezza della circolare emanata in un primo tempo e, successivamente ritirata, in quanto si trattava di una sospensione cautelativa e non di un blocco delle opere, doverosa rispetto al testo del decreto che tuttavia auspica sia profondamente modificato dal Parlamento per la parte concernente le opere pubbliche. È infatti noto a tutti coloro che operano in questo settore che residui passivi del primo anno sono all'ordine del giorno per l'effettuazione di qualunque opera pubblica, non necessariamente grande ma anche di media e piccola entità. Infine, rispondendo al senatore Kofler, informa di essersi incontrato con il Ministro tedesco dei trasporti e di avere in programma ulteriori incontri per stabilire un regime definitivo sia sul valico del Brennero che sulla questione degli ecoponti. La base dell'accordo prevede che l'Austria dovrebbe impegnarsi a non pretendere più gli ecoponti e a costituire una commissione che, nel contesto europeo, esamini globalmente il problema dei valichi di frontiera. È probabile comunque che si possa arrivare ad una regolazione transitoria per contingentare il traffico con un impegno da parte dell'Austria ad intervenire con investimenti nel traforo del Brennero che a questo punto dovrebbe essere pronto per il 2012 e non per il 2021 come previsto in un primo momento. Fa quindi presente che le linee di accesso sono in fase di progettazione da parte delle Ferrovie dello Stato, mentre per quanto riguarda il prolungamento della concessione alla società Autobrennero, il Governo non sarebbe contrario ma su questo punto vi sono questioni da affrontare con il Commissario europeo che propende per una gara europea aperta. Qualora in questa gara si riuscisse ad inserire qualche filtro, come ad esempio la possibilità di interventi in termini di investimenti a carico del concessionario nel settore ferroviario, è molto probabile che per nessun'altra impresa la concessione sarebbe davvero appetibile.

Dopo aver ringraziato il ministro Lunardi, il professor Vito Riggio e l'ingegner Ercole Incalza, il presidente GRILLO dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, su richiesta del sottosegretario Delfino, propone di anteporre l'esame dell'A.S. 1599.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1599) Disposizioni in materia di agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha dichiarato di rinunciare alla replica, ha la parola il sottosegretario DELFINO il quale esprime apprezzamento per il dibattito svoltosi sul provvedimento, che ha fatto emergere considerazioni e rilievi di tono anche critico, su cui intende soffermarsi.

In relazione al rapporto con le regioni (anche con riferimento alla modifica del Titolo V della Costituzione) ribadisce che si è instaurato, per i profili di competenza in particolare del MIPAF, un approccio positivo con le regioni, sia nell'ambito del Tavolo tecnico cui partecipano gli assessori regionali, sia nella sede formale della Conferenza Stato-regioni,

anche per l'ampia condivisione del ruolo da assegnare all'agricoltura e al sistema agroalimentare: ritiene pertanto che ciò potrà consentire di superare eventuali difficoltà applicative, grazie anche allo strumento della concertazione istituzionale già previsto.

Quanto poi all'ampiezza delle deleghe che vengono conferite all'Esecutivo, richiamato l'ampio dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, ricorda che molte questioni di grande rilievo come quella relativa alle quote-latte non sono incluse nella delegazione legislativa, ribadendo comunque l'esigenza di procedere in tempi brevi alla modernizzazione dell'intero settore. Rilevato quindi quanto previsto all'articolo 1, comma 4 e all'articolo 2, comma 5 (in ordine alla periodica informativa al Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe), auspica una tempestiva approvazione del provvedimento in titolo in seconda lettura con un'ampia partecipazione di tutte le forze presenti in Parlamento e ribadisce l'importanza di affrontare le questioni relative alle DOP e alle produzioni biologiche. Quanto poi ai problemi del settore della forestazione, sollevati dal senatore Ruvolo, precisa che il Governo ritiene che il decreto legislativo n. 227 del 2001 abbia sufficientemente approfondito tale tematica, ricordando come il provvedimento *in itinere* presso l'altro ramo del Parlamento consentirà comunque un ulteriore approfondimento della normativa sul settore. Conclusivamente ribadisce l'esigenza di accelerare l'*iter* del provvedimento.

Su proposta del PRESIDENTE relatore la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di giovedì 10 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1707) *Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati numerosi emendamenti al testo del decreto-legge n. 200/2002 (A.S. 1707) che verranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Dichiarà inammissibile l'emendamento 2.0.1 (primo firmatario il senatore Rollandin) per estraneità alla materia. Informa inoltre che deve pervenire il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti e anche sul testo del decreto. Invita quindi i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

Il senatore MURINEDDU dà per illustrati gli emendamenti 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51, nonché gli emendamenti 1.52, 1.19, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47 e 1.43.

Il senatore MINARDO dà per illustrati gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.32; illustra l'emendamento 1.5, volto a precisare che gli interventi previsti dalla legge n. 185 sono espressamente applicabili anche alle aziende zootecniche. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.33, 1.34, 1.26, 1.35, 1.27, 1.28, 1.36 e gli emendamenti aggiuntivi 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4 e 1.0.3.

Il senatore COLETTI dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 1.42 (che prevede un termine perentorio per la dichiarazione dello stato di calamità da parte del Ministero), nonché l'emendamento 1.37 (volto a prevedere espressamente l'applicazione alle aziende apistiche delle provvidenze della legge n. 185), come pure dà per illustrati gli emendamenti 1.38, 1.39 (che fa riferimento al credito ordinario e non al solo credito agrario) nonché gli emendamenti 1.41 e 1.40 (inteso a prevedere un preammortamento triennale per le provvidenze di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1).

Il presidente RONCONI dà per illustrato l'emendamento 1.6 e il senatore AGONI dà per illustrati gli emendamenti 1.7 e 1.4.

Il relatore PICCIONI dà per illustrati gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.20.

Il senatore BONATESTA, dato per illustrato l'emendamento 1.2, illustra l'emendamento 1.3 (volto a prevedere ulteriori provvidenze e semplificazioni procedurali negli accertamenti al fine di reintegrare i redditi perduti dei produttori agricoli, ritenendo inadeguate quelle attualmente previste) e illustra altresì l'emendamento 1.1, che prevede particolari agevolazioni previdenziali per le aziende agricole. In particolare richiama pertanto l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo su tali emendamenti.

Il senatore MINARDO dà per illustrati gli emendamenti 2.8 e 2.9.

Il senatore COLETTI, dà per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 2 e il senatore MURINEDDU dà per illustrato l'emendamento 2.11, mentre il presidente RONCONI dà per illustrato l'emendamento 2.12.

Il relatore PICCIONI dà per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il rappresentante del GOVERNO dà per illustrato l'emendamento 2.10.

Il senatore MINARDO dà per illustrati gli emendamenti 4.7 e 4.6.

Il senatore COLETTI, dato per illustrato l'emendamento 4.2, illustra l'emendamento 4.12, volto a prevedere una diversa procedura di individuazione dei danni che fa riferimento alle singole aziende agricole e a prevedere un abbassamento della soglia al 30 per cento. Dà quindi per illustrato l'emendamento 4.3 (con una formulazione più circoscritta della stessa procedura).

Il senatore MURINEDDU dà per illustrati gli emendamenti 4.10 e 4.11 e la senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 4.9, volto a prevedere un ampio periodo transitorio per il passaggio al sistema assicurativo, onde consentire una graduale applicazione alle imprese agricole della estensione del meccanismo di assicurazione delle produzioni.

Il presidente RONCONI dà per illustrato l'emendamento 4.13 e il relatore PICCIONI dà per illustrati gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrato l'emendamento 4.1.

Il rappresentante del GOVERNO illustra l'emendamento 4.8, volto a prevedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2003 in cui, attraverso un decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano stabiliti in misura gradualmente ridotta interventi compensativi per le produzioni assicurabili ma non ancora assicurate.

Il senatore MINARDO illustra l'emendamento 5.1 (al quale il senatore BONATESTA ha dichiarato di aggiungere la proprio firma), volto ad includere nelle provvidenze regolate dall'articolo 5 le aziende (in particolare della provincia di Ragusa e della città di Modica) colpite dalle calamità naturali verificatesi nello scorso mese di settembre; dà per illustrato l'emendamento 5.2.

Il senatore MURINEDDU dà per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 5 e la senatrice DE PETRIS dà per illustrati gli emendamenti 5.3 e 5.4 volti a prevedere soluzioni di copertura (per i danni verificatesi nel 2002 e per il passaggio graduale al sistema assicurativo).

Il senatore BONGIORNO illustra infine l'emendamento 5.0.1, volto a prevedere interventi in favore delle zone colpite dalla siccità nel 2000, 2001 e 2002, ricordando come tale questione sia già stata posta in sede di conversione del decreto-legge n. 138 del 2002, nel corso della quale il Governo assunse l'impegno a identificare una soluzione per tale pro-

blema, che però è ancora aperto. Richiama quindi l'attenzione del rappresentante del Governo su tale problematica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (n. 53)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MINARDO illustra la proposta di nomina dell'avvocato CAROCCI a presidente dell'INEA, sottolineando come il *curriculum* presentato dal candidato fornisca ampie e motivate garanzie di poter assolvere con efficacia le funzioni assegnategli alla guida di tale importante istituzione di ricerca del settore. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sulla candidatura presentata dal Governo.

Nessuno chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario DELFINO formula l'auspicio sulla espressione di un parere favorevole da parte della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione.

In sede di dichiarazione di voto il senatore MALENTACCHI riconferma la posizione di Rifondazione comunista sulle procedure di nomina, che non consente di esprimere un voto favorevole.

Il senatore COLETTI, nell'esprimere auguri di buon lavoro al nuovo Presidente, preannuncia un voto di astensione motivato dalla considerazione che le nomine attengono pienamente alla responsabilità del Governo che le propone.

Anche la senatrice DE PETRIS preannuncia un voto di astensione.

Il senatore VICINI sottolinea il rilievo delle nomine proposte ai fini della funzionalità del settore. Preannuncia un voto di astensione, formulando auguri di buon lavoro.

Il senatore BONGIORNO preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di nomina ed esprime l'auspicio che l'Ufficio di Presidenza possa calendarizzare, in tempi brevi, delle audizioni dei Presidenti nominati dal Governo, al fine di approfondire le problematiche del settore.

Il presidente RONCONI dichiara di convenire con la proposta del senatore Bongiorno sulla esigenza di procedere in tempi brevi alle citate audizioni, ritenendo che gli Enti, cui sono stati preposti i candidati, costituiscano organismi di primaria importanza per il buon andamento del settore agricolo ed agroalimentare.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione, a scrutinio segreto, il parere favorevole sulla proposta di nomina, che risulta approvata con 11 voti favorevoli e 7 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori AGONI, BASSO, BONATESTA, BONGIORNO, COLETTI, COMINCIOLI, DE PETRIS, FLAMMIA, MAINARDI, MALENTACCHI, MINARDO, MURINEDDU, OGNIBENE, PACE, PICCIONI, RONCONI, RUVOLO e VICINI.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1707**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.29**

MINARDO

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

1.17

COLETTI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

1.48

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

1.30

MINARDO

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole: "dichiara entro", sono inserite le seguenti: "il termine perentorio di"».

1.42

DE PETRIS

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole: "dichiara entro" sono inserite le parole: "il termine perentorio di"».

1.49

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole: "dichiara entro", sono inserite le seguenti: "il termine perentorio di"».

1.15

COLETTI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunto alla fine, il seguente periodo: "Il decreto, che deve essere emanato entro il suddetto termine perentorio, deve essere pubblicato a pena di decadenza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni"».

1.31

MINARDO

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto deve essere pubblicato tempestivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque entro i successivi trenta giorni"».

1.50

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Il decreto deve essere pubblicato tempestivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque entro i successivi trenta giorni"».

1.51

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «aziende agricole di cui al comma 1» inserire le seguenti: «comprese quelle di allevamento di animali e di apicoltura».

1.32

MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «aziende agricole di cui al comma 1» inserire le seguenti: «comprese quelle di allevamento di animali».

1.16

COLETTI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «aziende agricole di cui al comma 1» inserire le seguenti: «comprese quelle di allevamento di animali».

1.5

MINARDO, OGNIBENE, RUVOLO, BONGIORNO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «a favore delle aziende agricole di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e delle aziende zootecniche».

1.6

RONCONI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «a favore delle aziende agricole di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e delle aziende apistiche.».

1.9

COLETTI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «aziende agricole di cui al comma 1» inserire le parole: «e delle aziende apistiche».

1.24

MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «a favore delle aziende agricole di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e delle aziende apistiche.».

1.37

DE PETRIS

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «a favore delle aziende agricole di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e delle aziende apistiche».

1.7

AGONI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «a favore delle aziende agricole di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e delle aziende apistiche».

1.21PICCIONI, *relatore*

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sostituire le parole: «fino al 50 per cento» con le seguenti: «fino all'80 per cento».

1.8

COLETTI

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sostituire le parole: «fino al 50 per cento» con le parole: «fino al 60 per cento».

1.25

MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente».

1.13

COLETTI

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: «ordinaria del triennio precedente».

1.33

MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: «ordinaria del triennio precedente».

1.38

DE PETRIS

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: «ordinaria del triennio precedente».

1.52

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: «ordinaria del triennio precedente».

1.3

BONATESTA

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale pari all'85 per cento del danno accertato, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1985, n. 284. Le aziende che optano per tale scelta hanno precedenza negli accertamenti e nelle verifiche rispetto alle altre. Per l'accertamento della produzione lorda vendibile e per la quantificazione del danno, le aziende devono fare riferimento alle informazioni trasmesse alla pubblica amministrazione nell'ambito della denun-

cia annuale delle produzioni sostenute da intervento comunitario o inserite in programmi ufficiali di sostegno. Qualora i soggetti interessati producano perizie giurate per i danni subiti, le amministrazioni locali sono autorizzate ad anticipare le provvidenze previste dal presente decreto, anche in attesa del nulla osta ufficiale, provvedendo ad ottenere garanzia fideiussoria dai richiedenti;».

1.22

PICCIONI, *relatore*

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera b).

1.10

COLETTI

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: «ad ammortamento quinquennale» con le parole: «ad ammortamento decennale».

1.14

COLETTI

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: «di credito agrario» con la parola: «creditizie».

1.34

MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: «di credito agrario» con la seguente: «creditizie».

1.39

DE PETRIS

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: «di credito agrario» con la parola: «creditizie».

1.19

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: «di credito agrario» con la seguente: «creditizie».

1.23PICCIONI, *relatore*

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), sostituire le parole: «fino al 50 per cento» con le parole: «fino all'80 per cento» e sopprimere dalle parole: «in alternativa ai contributi possono» fino alla fine della lettera.

1.26

MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), sostituire le parole: «; in alternativa ai contributi possono essere concessi finanziamenti» con le seguenti: «e, per la restante quota non coperta dal contributo, finanziamenti».

1.41

DE PETRIS

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), sostituire le parole: «in alternativa» con le parole: «in aggiunta».

1.44

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), sostituire le parole: «in alternativa» con le seguenti: «in aggiunta».

1.18

COLETTI

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), inserire dopo le parole: «da ammortizzare in dieci anni» le parole: «con preammortamento triennale a tasso agevolato».

1.35

MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), dopo le parole: «da ammortizzare in dieci anni», inserire le seguenti: «con preammortamento triennale, a tasso agevolato».

1.45

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), dopo le parole: «da ammortizzare in dieci anni», inserire le seguenti: «con preammortamento triennale, a tasso agevolato».

1.40

DE PETRIS

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), dopo le parole: «da ammortizzare in dieci anni», inserire le seguenti: «con preammortamento triennale».

1.27

MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sostituire le parole: «alle lettere a) e c)», con le seguenti: «alla lettera a)».

1.2

BONATESTA

Al comma 1, primo capoverso, alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I limiti contributivi sono definiti entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.4

AGONI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

1.28

MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*«d-bis) prestiti quinquennali a tasso agevolato, nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1985, n. 284, per i danni ai mezzi di produzione, i cui effetti si protraggono per più campagne con un ammontare complessivo delle perdite degli anni, per i quali la produzione è persa totalmente o parzialmente, non inferiore al 35 per cento della ordinaria produzione lorda vendibile dell'azienda, esclusa quella zootecnica. Alla determinazione dei parametri del prestito agevolato provvede il Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa*

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.46

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «al triennio precedente», con le seguenti: «alla media aritmetica degli ultimi 5 anni».

1.47

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «triennio precedente», inserire le seguenti: «ridotte al 25 per cento per i territori montani.».

1.1

BONATESTA

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge ed iscritti nella relativa gestione previdenziale, è concesso su domanda il parziale esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, con scadenza nei 12 mesi successivi. La percentuale di esonero è definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da un minimo del 35 ad un massimo del 60 per cento di quanto dovuto.

2-quater. Alle aziende agricole ricadenti nei territori colpiti da calamità viene concesso di posticipare per un periodo di 12 mesi i contributi obbligatori dovuti ai Consorzi di bonifica. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi».

1.20PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dagli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2003».

1.11

COLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, non dipendenti nè prevedibili dalla volontà umana, alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, individuate le aziende colpite ed individuati i danni causati, deliberano entro il termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso, nonchè tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e la relativa richiesta di spesa».

1.36

MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Per salvaguardare le produzioni e l'accesso al mercato delle imprese agricole possono essere finanziati, a carico del Fondo di solidarietà nazionale, progetti collettivi, di livello almeno provinciale, per la realizzazione di iniziative di difesa attiva».

1.12

COLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Per salvaguardare le produzioni e l'accesso al mercato delle imprese agricole possono essere finanziati, a carico del Fondo di solidarietà

nazionale, progetti collettivi, con preferenza per quelli di livello almeno provinciale, per la realizzazione di iniziative di difesa attiva».

1.43

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Per salvaguardare le produzioni e l'accesso al mercato delle imprese agricole possono essere finanziati, a carico del Fondo di solidarietà nazionale, progetti collettivi, con preferenza per quelli di livello almeno provinciale, per la realizzazione di iniziative di difesa attiva».

1.0.1

MINARDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

1.0.2

MINARDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 1, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituito dal seguente:

"1. Alle aziende, singole o associate, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i la-

voratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento"».

1.0.4

MINARDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996)

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, è adottato, entro il termine stabilito dallo stesso articolo 1, comma 3, del citato decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590».

1.0.3

MINARDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 8 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1 le parole: 'un'aliquota fino all'80 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'un'aliquota fino al 50 per cento';

b) al comma 1 le parole: "nonchè dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse interessano almeno il 75 per cento dei produttori aderenti" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dai soggetti di cui all'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quando le iniziative stesse sono dichiarate congrue dalle regioni o province autonome interessate";

c) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono aggiunte le seguenti: "e sentito l'organismo nazionale dei consorzi di difesa"».

Art. 2.

2.8

MINARDO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, è commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico e fino all'80 per cento per le polizze multirischio, stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I suddetti parametri sono determinati, per ciascuna garanzia per prodotto e per provincia e relativamente alle polizze multirischio per aree omogenee, individuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base degli elementi statistici assicurativi, relativamente ad almeno gli ultimi sette anni, comprensivi del rapporto risarcimenti-valori assicurati, attualizzato con il coefficiente stabilito dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con cadenza almeno triennale, su indicazione dell'ISMEA. La rilevazione degli elementi statistici assicurativi è effettuata dall'ISMEA, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, tenuto conto anche delle tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono riferiti i parametri. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere il 50 per cento o il 65 per cento, o l'80 per cento per le polizze multirischio, della spesa effettivamente sostenuta, entro i limiti dei parametri predetti.

1-bis. Qualora il decreto di cui al comma 1 non sia adottato entro il termine ivi stabilito, si applicano i parametri dell'anno precedente.

1-ter. Relativamente alle colture, agli eventi ed alle aree ove non esistono dati assicurativi, per la determinazione dei parametri, compresi quelli per le polizze multirischio, sono sentiti gli organismi nazionali dei consorzi di difesa e delle imprese assicurative.

1-quater. È abrogato l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324».

2.1

BONGIORNO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 127», sostituire le parole: «comma 4», con le seguenti: «comma 5».

2.7PICCIONI, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 127», sostituire le parole: «comma 4», con le seguenti: «comma 5».

2.3

COLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 4», con le seguenti: «comma 5».

2.10

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 127», sostituire le parole: «comma 4», con le seguenti: «comma 5».

2.5PICCIONI, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «sui ricavi», inserire le seguenti: «, sulle strutture».

2.12

RONCONI

Al comma 2, sostituire le parole: «Fondo riassicurativo» con le seguenti: «fondo per la riassicurazione dei rischi».

2.2

COLETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «può assumere», con la seguente: «assume».

2.6PICCIONI, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «delle predette polizze», inserire le altre: «nonchè i Fondi mutualistici previsti dall'articolo 127, comma 2, della citata legge n. 388 così come modificato dall'articolo 52, comma 83 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

2.4

COLETTI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio a favore delle imprese agricole».

2.9

MINARDO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole».

2.11

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole».

2.0.1

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2002, di euro 750.000 per l'anno 2003 e di euro 500.000 per l'anno 2004, da destinare all'Institut Agricole Régional della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.**4.2**

COLETTI

Sopprimere l'articolo.

4.12

COLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituito dal seguente:

"1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le aziende agricole, singole o associate, e le aziende apistiche che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono altresì esclusi dal computo del 30 per cento e dalle age-

volazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9 comma 2. Nel calcolo delle percentuali dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agricola».

4.7

MINARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Con lo stesso decreto, su proposta dell'Istituto di servizi per il mercato agroalimentare (ISMEA), sono individuati i comuni in cui, considerata la situazione del mercato assicurativo, ed in particolare i livelli tariffari, è consentita l'erogazione delle predette agevolazioni anche per produzioni non assicurate, ma ammissibili all'assicurazione agevolata"».

4.10

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Con lo stesso decreto sono individuati i comuni in cui, considerata la situazione del mercato assicurativo, ed in particolare i livelli tariffari, è consentita l'erogazione delle predette agevolazioni anche per produzioni non assicurate, ma ammissibili all'assicurazione agevolata"».

4.3

COLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Al comma 1, terzo periodo dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sostituire le parole da: "Nel calcolo della percentuale" fino a: "nel corso dell'annata agraria" con le seguenti: "Con lo stesso decreto, sono individuati i comuni in cui, considerata la situazione del mercato assicurativo, ed in particolare i livelli tariffari, è consentita l'erogazione delle predette agevolazioni anche per produzioni assicurate, ma ammissibili all'assicurazione agevolata"».

4.9

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, è abrogato il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità per una graduale applicazione alle imprese agricole delle disposizioni conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1, anche in relazione alla situazione rilevata nel mercato assicurativo».

4.6

MINARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2003».

4.13

RONCONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996».

4.4PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1 entra a regime il primo gennaio dell'anno successivo alla sperimentazione delle polizze multirischio di cui all'articolo 2, comma 1. Nel periodo transitorio, a partire dagli eventi che si verificheranno dopo il 1° gennaio 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.8

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.1

BONGIORNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.5PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.11

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in maniera decrescente, anche alle imprese che non assicurino le colture assicurabili».

Art. 5.**5.1**

MINARDO, BONGIORNO, RUVOLO, OGNIBENE

Al comma 1, alla fine del 5° rigo, dopo la parola «luglio» sopprimere: «ed» e dopo la parola «agosto» inserire le altre: «e settembre».

5.2

MINARDO

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonché la disposizione di cui all'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

5.5

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonché la disposizione di cui all'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

5.3

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 11.428.047 per l'anno 2002» con le parole: «euro 16.428.047 per l'anno 2002».

Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali» inserire le parole: «quanto ad euro 5.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.7

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 11.428.047» con le parole: «euro 16.428.047».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali» inserire le seguenti: «quanto ad euro 5.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.4

DE PETRIS

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «9.000.000 di euro» con le parole: «11.000.000 di euro».

Conseguentemente, in fine, al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.6

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «9.000.000 di euro» con le parole: «11.000.000 di euro».

Conseguentemente, in fine, al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.1

BONGIORNO, RUVOLO, OGNIBENE

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Interventi in favore delle zone colpite dalla siccità
nel triennio 2000-01-02)*

1. Le provvidenze previste dall'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti, si applicano anche alle aziende agricole che nel triennio 2000, 2001 e 2002 sono state danneggiate da eventi siccitosi in almeno uno di tali anni».

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

100^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Nuovo schema di regolamento recante la disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale (n. 134)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame dello schema di regolamento in titolo sospeso nella seduta del 1° ottobre 2002.

Il presidente PONTONE ricorda che nella scorsa seduta il senatore Mugnai ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo, proponendo di formulare parere favorevole.

I senatori COVIELLO e GARRAFFA dichiarano di astenersi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, viene posta ai voti e approvata.

Programma di utilizzo per l'anno 2002 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, concernente studi e ricerche per la politica industriale (n. 142)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PONTONE osserva che il documento sottoposto al parere della Commissione individua le finalità per cui verrà utilizzato per il 2002 lo stanziamento annuo di 3,098 milioni di euro che l'articolo 3

della legge n. 140 del 1999 ha previsto per la realizzazione di attività di studio e di ricerca nei settori di competenza del Ministero delle Attività produttive. Anche per quest'anno la ripartizione della somma, effettuata dalla legge di bilancio, ha assegnato 2,065 milioni di euro al Centro di responsabilità «Imprese» e 1,032 milioni di euro al Centro di responsabilità «Gabinetto».

Per quanto riguarda le prime disponibilità, sulla base del programma è confermata la destinazione di 500 mila euro alle spese di funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale di cui allo stesso articolo 3 della legge n. 140; di 100 mila euro alle spese per il ricorso ad esperti di alta qualificazione per il coordinamento degli interventi nel settore aerospaziale e duale, come indicato nell'articolo 2, comma 3, lettera f), della stessa legge n. 140; di ulteriori 100 mila euro alle spese per l'acquisizione di consulenze nell'ambito delle funzioni di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. La rimanente disponibilità di circa 1,366 milioni di euro verrà utilizzata per realizzare – mediante la stipula di appositi contratti e convenzioni con esperti o società specializzate – studi e analisi di politica industriale, azioni di monitoraggio della competitività del sistema produttivo, analisi mirate su settori che presentino elementi di particolare criticità.

Per quanto riguarda poi il Centro di responsabilità «Gabinetto», con la disponibilità di 1,032 milioni di euro si intendono attivare analisi e studi che fungano da supporto, diretto o indiretto, per le decisioni dell'organo politico e facilitino la predisposizione degli interventi normativi nei settori di competenza del Ministero delle attività produttive.

Il programma presentato conferma alcune delle aree di ricerca sulle quali si era stabilito di concentrare l'attenzione lo scorso anno. In particolare proseguiranno gli studi sulle prospettive delle imprese nei settori della *new economy*, sul sistema degli incentivi alle imprese, sulle possibilità di sviluppo dell'industria aeronautica ed aerospaziale nel quadro dei nuovi accordi europei. Si continueranno ad approfondire le tematiche relative al ruolo del Ministero delle attività produttive come centro decisionale della politica industriale a livello nazionale, anche alla luce delle conseguenze della riforma del Titolo V della Costituzione, nonché quelle legate agli interventi di carattere normativo e finanziario necessari nei casi di ristrutturazione aziendale e alla politica energetica, sia dal punto di vista del completamento delle liberalizzazioni che della necessità di incrementare l'efficienza del mercato di riferimento attraverso l'uso razionale dell'energia e la diversificazione delle fonti.

Vengono poi individuate nuove aree di ricerca, aventi per oggetto la predisposizione di strumenti di semplificazione e coordinamento della normativa nei settori di competenza del Ministero, l'analisi dell'impatto della legislazione ambientale sui settori economici, la sistematizzazione della disciplina in materia di proprietà industriale.

Il senatore BASTIANONI osserva che nel programma in esame si prevede, tra l'altro, la utilizzazione di esperti per analisi e studi concer-

nenti sei aree di ricerca di indubbio interesse. Si chiede se il risultato di tali approfondimenti sia poi reso disponibile, affinché le Commissioni parlamentari possano tener conto delle ricerche compiute.

Il senatore COVIELLO ricorda che la possibilità di avvalersi di esperti o di società specializzate per lo svolgimento di elaborazioni e analisi dei settori delle attività produttive è prevista dalla legge n. 140 del 1999. Considera opportuno che il Ministero possa avvalersi di tale supporto per la propria attività istituzionale e preannuncia, pertanto, il proprio voto favorevole sul provvedimento. A suo avviso, tuttavia, sarebbe opportuno integrare le attività di indagine con specifico riferimento al settore della competitività del sistema industriale italiano anche attraverso una articolazione per aree territoriali e a quello dei limiti dimensionali delle imprese italiane, al fine di approfondire il fenomeno del cosiddetto «nansismo» dell'apparato produttivo nazionale. È evidente che in queste materie sono state già elaborate numerose analisi, ma è opportuno che esse trovino un riscontro anche in sede istituzionale. Potrebbero essere accorpate, peraltro, le attività concernenti l'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione.

Concorda con quanto rilevato dal senatore Bastianoni in ordine alla conoscibilità dei risultati raggiunti dalle attività di ricerche e di studio e sottolinea che potrebbe essere utilmente previsto il coinvolgimento della SVIMEZ. Tale associazione potrebbe infatti fornire un contributo importante, data la lunga esperienza di studi sulla realtà economica del Mezzogiorno, alla definizione di una analisi oggettiva della situazione.

Il senatore GARRAFFA precisa che la sua parte politica avrebbe formulato parere favorevole sul programma in esame, in considerazione della esigenza di approfondire in modo adeguato la realtà dei settori produttivi del paese. Tuttavia, occorre considerare che all'interno del Ministero esistono le risorse idonee per svolgere positivamente anche una funzione di analisi e di ricerca. Inoltre, l'atteggiamento verso i problemi del Mezzogiorno che è stato assunto in questi mesi dal Governo impedisce di accogliere con fiducia iniziative che potrebbero essere utilizzate in una logica non condivisibile. Sono ormai numerosi i provvedimenti che determinano una evidente penalizzazione delle regioni meridionali e che destano una forte e diffusa preoccupazione. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Il presidente PONTONE propone, infine, di esprimere parere favorevole sul programma in titolo, accogliendo le osservazioni formulate nel corso del dibattito.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva tale proposta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 1528 e 1720.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

108^a Seduta

Presidenza del presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1738) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale e si sono svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Avverte che si passerà alla illustrazione di un ordine del giorno e degli emendamenti, che si intendono riferiti al testo del decreto-legge n. 210.

Il senatore RIPAMONTI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/1738/1/11

RIPAMONTI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, emanato dal Governo

per dare attuazione all'avviso comune siglato dalle parti sociali il 24 luglio 2002 in materia di emersione dell'economia sommersa,

considerato che il citato avviso comune prevede che «le modalità di funzionamento dei CLES saranno definite con apposito regolamento, definito dalle parti sociali.»

impegna il Governo:

a convocare le parti sociali comparativamente più rappresentative entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge al fine di definire il regolamento relativo al funzionamento dei CLES».

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 1.31, volto a far coincidere le scadenze temporali delle due diverse procedure di emersione disciplinate rispettivamente dagli articolo 1 e 1-*bis* della legge n. 383 del 2001. L'emendamento 1.33 chiarisce invece che il livello di inquadramento attribuito al lavoratore nell'atto di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 4-*bis* della citata legge n. 383 del 2001, deve far riferimento al contratto collettivo di categoria o, in mancanza, ai contratti stipulati dalle categorie affini. Con l'emendamento 1.30 si intende rimuovere un vincolo posto dall'attuale normativa all'emersione, mentre l'emendamento 1.29 intende chiarire le attribuzioni delle commissioni provinciali per l'emersione, per quanto attiene alla loro collaborazione con i CLES. L'emendamento 1.32 si propone di consentire ai soggetti proponenti, in caso di reiezione del piano individuale di emersione progressiva, di accedere alla procedura ordinaria di emersione. L'emendamento 1.34 precisa le condizioni per le quali non si applicano le sanzioni previste per le violazioni concernenti l'IVA, commesse dal 1° gennaio 2003 fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. L'emendamento 3.4, infine, intende precisare, all'articolo 3, che per «diverse intese» si intendono gli accordi collettivi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 61 del 2000.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 1.35, finalizzato, come l'emendamento 1.33, a chiarire che, nell'atto di conciliazione di cui all'articolo 1 del comma 4-*bis* della legge n. 383 del 2001, il livello di inquadramento attribuito al lavoratore deve essere quello specificato nel contratto collettivo nazionale di riferimento. Ad analoga finalità si ispira il successivo emendamento 1.36, mentre con l'emendamento 1.37 si prevede di applicare ai lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione le norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996. Con l'emendamento 1.38, abrogativo del primo periodo dell'articolo 1, comma 4-*bis* della legge n. 383 del 2001, si intende rimuovere una previsione normativa che ostacola l'adesione dei lavoratori ai programmi di

emersione, mentre l'emendamento 1.26 istituisce a livello regionale un organismo di coordinamento dei CLES provinciali.

Dato per illustrato l'emendamento 1.39, il senatore Battafarano si sofferma quindi sull'emendamento 1.40, che contempla il caso in cui l'organismo responsabile per la materia alla quale si riferisce la proposta di emersione, dopo adeguata istruttoria, si pronunci in senso difforme dalla proposta medesima, prevedendo, in tale eventualità, che il CLES deliberi validamente con la maggioranza qualificata dei componenti espressi dalle parti sociali. L'emendamento 1.41 si ispira alle stesse finalità, con riferimento al successivo capoverso. Con l'emendamento 1.27, si intende precisare che la disposizione di cui al comma 2, capoverso 14, dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, deve intendersi riferita alle gare di appalto pubblico. Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.28 e si sofferma sull'emendamento 2.6 con il quale si intende introdurre il documento di regolarità contributiva per tutte le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico, e non soltanto per quelle del settore edile.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.8, finalizzato non soltanto a realizzare una moderata riduzione del numero dei componenti del CLES, ma anche ad attribuire la maggioranza del collegio alla rappresentanza espressa dalle parti sociali.

L'emendamento 1.9 intende evitare la possibilità che i CLES comincino a funzionare con la metà più uno dei componenti, entro il 30 ottobre, poiché tale eventualità comporta il rischio di uno stravolgimento delle loro funzioni. Con l'emendamento 1.10 si intende rendere più chiaro il testo, sostituendo l'impreciso riferimento agli obblighi diversi da quelli fiscali e contributivi con quello, ben più calzante, agli obblighi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Dato per illustrato l'emendamento 1.11, il senatore Ripamonti osserva, con riferimento all'emendamento 1.12, che l'adeguamento agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento salariale non dovrebbe essere eccessivamente dilazionato nel tempo, come invece risulta dalla formulazione della disposizione che si propone di modificare. L'emendamento 1.13 intende chiarire il raccordo tra il CLES e le commissioni provinciale per l'emersione, mentre l'emendamento 1.15, analogamente al successivo emendamento 1.150, propone di affidare al CLES anche il compito di verificare che il piano di emersione individuale non comporti alcuna regolarizzazione di violazioni di qualsiasi genere su beni ambientali culturali, storico-artistici, archeologici e paesaggistici.

L'emendamento 1.16 integra ulteriormente le competenze dei CLES, attribuendo loro anche quella relativa alla definizione di programmi di coordinamento dell'attività delle autonomie locali finalizzati a incentivare il risanamento ambientale ed il recupero dei siti inquinati da parte dei soggetti titolari delle imprese responsabili di aver causato danni all'ambiente. L'emendamento 1.17 intende recuperare la parte dell'avviso comune siglato nel luglio scorso dalle parti sociali, intesa a promuovere la costituzione di una banca dati per il monitoraggio del fenomeno del lavoro som-

merso. Con l'emendamento 1.18 si intende sopprimere il capoverso 7 del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 210, nel presupposto che l'anonimato, al di là di qualsiasi valutazione sulla moralità della relativa disposizione, non può essere di alcuna utilità all'imprenditore animato da una seria ed effettiva intenzione di uscire dall'illegalità. Dato per illustrato l'emendamento 1.19, il senatore Ripamonti si sofferma sull'emendamento 1.20, facendo presente che la sospensione delle ispezioni e delle verifiche, disposta ai sensi del capoverso 15 del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, non dovrebbe applicarsi nei casi di violazioni urbanistiche, edilizie ed ambientali. L'emendamento 1.21, invece, intende dare attuazione ad una parte dell'avviso comune sopra richiamato, ignorata nel decreto-legge n.210.

Con l'emendamento 2.3 si intende estendere ad ogni impresa che risulti affidataria di un appalto pubblico l'obbligo di presentare la certificazione relativa alla regolarità contributiva, mentre l'emendamento 2.4 si propone di ampliare l'oggetto della certificazione medesima, riferendolo anche al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. L'emendamento 3.2 provvede a sopprimere, all'articolo 3, un inciso dal significato poco chiaro, come è emerso anche dalla discussione: in proposito, occorre rilevare che le dichiarazioni rese dal Sottosegretario nel corso dell'esame in Commissione sulla interpretazione dell'inciso medesimo sono parzialmente contrastanti con l'illustrazione della stessa norma contenuta nella Analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge.

Intervenendo su tale ultimo aspetto il sottosegretario SACCONI precisa che l'emendamento 3.4 dei senatori Montagnino, Treu e Dato e l'analogo emendamento 3.1 presentato dal relatore, sostanzialmente uguali, interpretano correttamente il senso dell'articolo 3.

Il senatore VANZO dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 2.1.

Il relatore MORRA illustra l'emendamento 1.2, che precisa le modalità con cui si provvede ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL ed il comune competenti alla designazione dei corrispettivi componenti del CLES. L'emendamento 1.4, recependo un'indicazione emersa dal dibattito, intende poi chiarire che le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi contrattuali in materia di trattamento economico debbono, in assenza di accordi collettivi nazionali di lavoro nel settore interessato, fare riferimento a quelli previsti nei contratti collettivi di settori omogenei. L'emendamento 1.5 riformula, precisandolo, il capoverso 3 del comma 2 dell'articolo 1, mentre gli emendamenti 1.3, 1.6, 1.7 e 2.2 hanno carattere di coordinamento formale del testo. Dà infine per illustrato l'emendamento 3.1.

La senatrice PILONI dà per illustrati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti al decreto-legge n. 210.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1738**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.31**

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«01. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sostituire le parole: "30 novembre 2002" con le seguenti: "15 maggio 2003".».

1.33

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 1, dopo le parole: «livello di inquadramento attribuito al lavoratore» aggiungere le seguenti: «relativo al contratto di riferimento o, in mancanza, ai contratti collettivi stipulati per le categorie affini.».

1.35

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 1, dopo le parole: «livello di inquadramento attribuito al lavoratore» aggiungere le seguenti: «come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.».

1.36

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... All'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono aggiunte in fine, dopo le parole: «di riferimento» le seguenti: «come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori».

1.37

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per i lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione si applicano le norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 comma 1, lettera *d*) della legge 24 giugno 1997, n. 196».

1.30

MONTAGNINO, TREU, DATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato il seguente periodo: "I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi".».

1.38

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... All'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato il primo periodo».

1.22

ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «I comitati sono composti» fino alle parole «e dei prestatori di lavoro», con le seguenti: «I Comitati sono composti da 20 membri nominati dal Prefetto; dieci dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla provincia, dalla regione, dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e dieci designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni dei datori di lavoro in rappresentanza dei settori dell'industria, della piccola impresa, del commercio, dell'artigianato e dall'agricoltura».

1.24

NOVI

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «I comitati sono composti» fino alle parole «e dei prestatori di lavoro», con le seguenti: «I Comitati sono composti da 20 membri nominati dal Prefetto; dieci dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla provincia, dalla regione, dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e dieci designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni dei datori di lavoro in rappresentanza dei settori dell'industria, della piccola impresa, del commercio, dell'artigianato e dall'agricoltura».

1.8

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: «16 membri» con le seguenti: «15 membri», conseguentemente, dopo le parole: «nominati dal prefetto;» sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sette», indi sopprimere le parole: «e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo».

1.1

VANZO

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sul piano nazionale» con le seguenti: «sul piano provinciale».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 1, dopo le parole: «assume le funzioni di presidente.» aggiungere le seguenti: «La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competenti alla designazione».

1.9

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 1, sopprimere il quinto periodo.

1.23

ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, capoverso 1, penultimo periodo, dopo le parole: «I Comitati possono operare», inserire le seguenti: «, per un periodo non superiore a sei mesi,».

1.25

NOVI

Al comma 2, capoverso 1, penultimo periodo, dopo le parole: «I Comitati possono operare», inserire le seguenti: «, per un periodo non superiore a sei mesi,».

1.26

PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 2, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituito presso ogni direzione regionale del lavoro un Comitato regionale che svolge il coordinamento dei CLES provinciali, senza ulteriori oneri per lo Stato. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 il Comitato regionale presenta un rapporto sullo stato del processo di emersione alla giunta e al consiglio regionale, al CNEL e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

1.10

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 2, lettera a), sostituire le parole da: «diverse da quella fiscale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, in un periodo non superiore a diciotto mesi;».

1.11

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 2, lettera a), in fine, sopprimere le parole da: «eventualmente prorogabile» fino alla fine della lettera.

1.12

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «il progressivo adeguamento» con le seguenti: «l'adeguamento» indi, sopprimere le parole: «in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione,».

1.3

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «sottoscrizione di un apposito verbale» con le seguenti: «sottoscrizione con apposito verbale».

1.4

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, debbono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. In caso di mancata sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2003, degli accordi sindacali collettivi a livello provinciale, ovvero a livello nazionale o regionale, le proposte per il progressivo adeguamento formulate dagli imprenditori sono valutate dal CLES;».

1.39

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere le seguenti: «sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori».

1.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. I CLES operano in accordo con le commissioni provinciali per l'emersione istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Tali commissioni sono integrate da un membro designato da ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che ha sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002, qualora la stessa non è già rappresentata nelle commissioni medesime».

1.29

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 2, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. I CLES si avvalgono, a titolo consultivo, in sede di valutazione preliminare dei piani individuali di emersione, delle commissioni provinciali per l'emersione istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

1.13

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «sono integrati dai» con le seguenti: «nello svolgimento delle loro attività, si avvalgono dei».

1.6

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 3, sostituire la parola «comitati» con la seguente: «commissioni»; dopo le parole «23 dicembre 1998, n. 448» aggiungere in fine: «e successive modificazioni».

1.7

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 2-bis:

«2-bis. I piani di emersione individuale presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti».

1.15

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) verificare, pena la mancata approvazione del piano, che lo stesso non comporti la regolarizzazione di violazioni di qualsiasi genere su beni ambientali, culturali, storico-artistici, archeologici e paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché i casi di violazioni commesse in aree individuate dai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonché nelle aree demaniali e nelle aree individuate ai sensi delle leggi: 6 dicembre 1991, n. 394; decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; legge 18 maggio 1989, n. 183; decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267».

1.150

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) verificare, pena la mancata approvazione del piano, che lo stesso non comporti la regolarizzazione di violazioni urbanistiche ed edilizie nonché di violazioni commesse in aree demaniali, aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, aree sottoposte a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico e architettonico ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

1.16

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) definire, nell'ambito delle linee generali stabilite dal CIPE, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le organizzazioni sindacali e di categoria, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, programmi di coordinamento delle attività delle autonomie locali finalizzati ad incentivare il risanamento ambientale e il recupero dei siti inquinati da parte dei soggetti titolari delle imprese responsabili di aver causato danni all'ambiente».

1.17

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) favorire la costituzione di una banca dati, avvalendosi delle informazioni in loro possesso, per un efficace monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso, al fine di contribuire all'individuazione di eventuali misure correttive e di indirizzare le attività di controllo e repressione del lavoro irregolare verso quelle imprese che risultano totalmente in nero».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato nel limite massimo di 550 mila euro per l'anno 2002, e di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2003 e 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.18

RIPAMONTI

Al comma 2, sopprimere il capoverso 7.

1.19

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 7, sopprimere le parole: «che intendono conservare l'anonimato» indi, in fine sopprimere le parole da: «con l'osservanza di misure idonee» fino alla fine del periodo.

1.40

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, capoverso 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il piano individuale di emersione è approvato dopo un'istruttoria e una proposta condotta dall'organismo responsabile della materia cui si riferisce la proposta di emersione. In caso di decisione difforme dalla proposta, il CLES dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti espressione delle parti sociali».

1.41

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, capoverso 9, dopo la parola: «approva» aggiungere le seguenti: «con le stesse modalità di cui al comma 8».

1.32

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 2, dopo il capoverso 9, inserire il seguente:

«9-bis. In caso di mancata approvazione del piano individuale di emersione progressiva di cui all'articolo 1-bis della legge n. 383 del 2001, i soggetti presentatori possono accedere, su richiesta, alla procedura di emersione di cui all'articolo 1 della stessa legge».

1.34

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 2, capoverso 11, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse dal 1° gen-

naio 2003 fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale IVA per il 2003».

1.27

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 2, capoverso 14, dopo le parole: «gare di appalto» inserire: «pubblico».

1.20

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 15, in fine, aggiungere le seguenti parole: «La sospensione delle ispezioni e delle verifiche di cui al presente comma non si applica nei casi di violazioni urbanistiche ed edilizie nonché alle violazioni commesse in aree demaniali, aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché in aree sottoposte a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico e architettonico ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

1.21

RIPAMONTI

Al comma 2, dopo il capoverso 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di garantire le migliori condizioni per una corretta tutela del lavoro e per favorire il processo di emersione del lavoro non regolare i CLES realizzano, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, adeguate forme di collaborazione con gli organi di vigilanza e di controllo sull'emersione per lo scambio di informazioni e dati».

1.28

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

*Sopprimere il comma 3.***1.0.1**

PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis***(Contributi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate)*

1. Le comunità terapeutiche convenzionate, debentrici per i contributi dell'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale non versati per i propri operatori, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2001, possono regolarizzare la posizione contributiva degli operatori nei confronti dei competenti enti impositori.

2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede qualora si tratti di attività lavorativa prestata con carattere di continuità e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusioni od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza, in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.

3. La regolarizzazione di cui al comma 1, previa presentazione della domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può avvenire in venti rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, secondo modalità fissate dagli enti. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto è dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata da idonea documentazione comprovante l'esistenza dell'attività e il numero di settimane in cui essa è stata prestata. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati in base al minimo di retribuzione settimanale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

5. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle comunità terapeutiche convenzionate, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone già tossicodipendenti, inserite in attività lavorative all'interno delle stesse comunità, al termine della fase terapeutica, sono ridotte a zero, come previsto dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. Gli enti convenzionati con i soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di partecipare al pagamento dei contributi indicati al comma richiamato.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: « fino al 31 dicembre 2002» sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole « pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1 gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea»;

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppeso;

d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc».

1.0.2

PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Dipendenti delle società sportive)

1. Allo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2003, un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali, che svolgono attività di manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di tipo amministrativo e tecnico, si applicano alle predette società i benefici previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, a condizione che stipulino con i suddetti dipendenti un accordo relativo al trattamento economico e normativo, basato sulle linee guida di quello sti-

pulato dalle organizzazioni sindacali e la Federazione nazionale degli imprenditori di impianti sportivi, ovvero del contratto del settore del commercio.

2. Qualora non si realizzi quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere fissati valori minimi delle contribuzioni previdenziali, facendo riferimento al contratto nazionale più vicino.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 20 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: « fino al 31 dicembre 2002» sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole «pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1 gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea»;

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc».

Art. 2.

2.1

VANZO

Al comma 1, sopprimere la parola: «edili».

2.6

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 1, dopo le parole: «le imprese» sopprimere l'altra: «edili» e conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile» con le seguenti:

«l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore».

2.3

RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «edili»; conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Casse edili» con le seguenti: «associazioni imprenditoriali di categoria comparativamente più rappresentative» e sopprimere le parole: «nel settore edile».

2.5

GIRFATTI

Al comma 1, sostituire la parola «regolarità» con la seguente: «correttezza» e sopprimere le parole da: «a pena» fino a: «affidamento».

2.4

RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «regolarità contributiva» inserire le seguenti: «e al rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro».

2.2

IL RELATORE

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2006"».

Art. 3**3.2**

RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, salvo diverse intese,».

3.4

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo diverse intese» con le seguenti: «salvo diversa previsione degli accordi collettivi stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «salvo diverse intese» sono sostituite dalle seguenti: «salvo diverse previsioni dei contratti collettivi».

3.3

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Ai fini di quiescenza la disciplina di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni va estesa anche ai servizi prestati ad orario ridotto».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

148^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Matteoli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette: audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**

Il ministro MATTEOLI sottolinea in primo luogo l'estrema importanza dell'indagine conoscitiva che prende oggi l'avvio, al termine della quale è auspicabile venga posto all'attenzione del Governo un documento ricco di utili suggerimenti e proposte operative.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo decenni di attesa, ha rappresentato una svolta nella politica ambientale in Italia. Tale legge, indubbio frutto di mediazioni, segna però il fondamentale cambiamento culturale riassumibile con il passaggio dal concetto di «parco isola» sul territorio a quello di «parco territorio». Essa ha infatti fornito un quadro normativo ed organizzativo unitario di riferimento per la creazione di un sistema organico delle aree protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. Per il raggiungimento delle proprie finalità la legge-quadro, oltre ad aver previsto una serie coordinata di strumenti, ha definito gli organismi ed i criteri di gestione delle aree protette nazionali e di parchi e di riserve terrestri e marine, fornendo al contempo criteri di uniformazione della legislazione regionale al nuovo quadro nazionale.

Non si può non rilevare come l'applicazione della legge-quadro sia avvenuta ed avvenga con ritardi ed inadempienze, ma questo a fronte di un disegno complessivo certamente ambizioso e, seppure elemento negativo non trascurabile, non deve impedire di sottolineare il forte impulso e

la nuova attenzione che essa ha prodotto nel campo della tutela ambientale. I risultati comunque sono raggiunti; invero si può affermare che ad oltre un decennio dall'emanazione della legge n. 394 la rete dei parchi nazionali costituisce ormai una realtà consolidata del sistema territoriale.

Dal confronto dei cinque elenchi ufficiali delle aree protette nazionali pubblicati emerge un aumento graduale e continuo della superficie protetta; nell'arco di tempo compreso tra gli anni 1993-2000 l'aumento complessivo di superficie protetta è stato di circa il 47 per cento. Acquisito tale obiettivo è stato osservato che si è assistito ad un significativo fenomeno di proliferazione di problemi burocratici ed amministrativi che si è accompagnato ad una difficoltà piuttosto generalizzata degli enti parco nazionali nell'utilizzare tempestivamente le risorse disponibili; tali elementi contribuirebbero a recare un forte ostacolo alle prospettive di crescita degli enti parco.

Ai fini di una precisa individuazione dei problemi che incidono sulle prospettive di enti parco, si deve segnalare in primo luogo il meccanismo di finanziamento originariamente previsto dalla legge n. 394, il quale si è rivelato inidoneo. In particolare, il sistema di finanziamento previsto dalla citata legge-quadro si basava essenzialmente su un programma triennale, avente la funzione di ripartire tra tutti gli enti parco le risorse finanziarie relative a ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per le attività di tutela e di promozione del parco. L'inefficienza di tale sistema era dovuta al fatto che esso si limitava a stabilire in modo quasi automatico le quote dei finanziamenti da distribuire agli enti parco nazionali e alle regioni, senza un adeguato meccanismo di selezione dei progetti e di controllo delle modalità di utilizzazione delle risorse da parte dei destinatari.

Di conseguenza, avveniva di frequente che i finanziamenti fossero concessi per progetti che non avevano alcuna concreta possibilità di essere realizzati o, addirittura, che riguardavano interventi da attuare su beni non rientranti nella disponibilità degli enti beneficiari. Inoltre, l'erogazione delle risorse avveniva in un'unica soluzione, senza rateizzare il finanziamento in funzione dello stato di avanzamento dei progetti. Ciò ha consentito di dilatare in modo incontrollato i tempi di attuazione degli interventi, alcuni dei quali devono essere, a tutt'oggi, ancora conclusi.

In questo quadro, è interessante evidenziare che gli enti parco del Sud hanno iniziato ad accumulare notevoli giacenze di cassa, dovute a risorse non utilizzate, proprio in concomitanza con l'attuazione dei programmi triennali del '91 e del '94, allorché i finanziamenti sono stati assegnati sulla base di criteri automatici, come la dimensione della pianta organica dell'ente beneficiario piuttosto che sulla base dei reali progetti e delle effettive esigenze di gestione dell'area protetta. Si deve peraltro osservare che le giacenze di cassa di tutti i parchi nazionali italiani ammontano complessivamente a circa 150 milioni di euro, a fronte di un alto numero di progetti che sono stati finanziati ma non sono stati portati a compimento.

Si riserva a questo punto di far pervenire agli Uffici una nota riepilogativa dei progetti previsti e realizzati e di quelli non portati a compimento.

Il Ministro dell'ambiente richiama quindi l'attenzione dei senatori, a mo' di esempio, su alcune specifiche realtà, come il Parco delle Cinque terre, che rappresenta una vera ricchezza per la Liguria, e il Parco del Vesuvio, ove un presidente dotato di indubbie capacità manageriali ha attivato utili forme di autofinanziamento. In altri enti parco, invece, la gestione è stata purtroppo deficitaria.

Il su richiamato sistema di attribuzione delle risorse, che, nonostante le indubbie carenze, costituiva tuttavia il più importante canale di finanziamento per gli enti parco, è stato eliminato dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha abrogato il programma triennale. A seguito di tale abrogazione è venuto dunque a mancare il principale strumento di ripartizione e di trasferimento delle risorse economiche necessarie al funzionamento degli enti parco nazionali, per cui gli stessi sono stati chiamati a sviluppare la propria capacità di individuare e di accedere ad altri canali di reperimento delle risorse, quali, per esempio, i programmi nazionali e comunitari che finanziano specifici interventi di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio.

Il pregio di tali programmi, rispetto al precedente sistema del programma triennale, deriva dalla presenza di adeguati strumenti per la selezione dei progetti meritevoli di finanziamento e per il controllo dell'effettiva utilizzazione delle risorse erogate. Tali finanziamenti sono infatti concessi in forma rateale, in base alla verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori.

In questo contesto, si possono citare una serie di programmi diretti a finanziare, con appositi contributi, il potenziamento delle attuali infrastrutture dei parchi, come il programma di solarizzazione di cui alla legge finanziaria per il 2001 (che ha destinato risorse pari a 2,5 milioni di euro per l'utilizzo delle energie rinnovabili nei parchi nazionali) o il programma comunitario «*Life Natura*» (che finanzia le attività di studio e ricerca sulla fauna presente nei parchi). Particolare rilievo assumono, in questo quadro, le risorse previste dalla citata legge finanziaria, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, da utilizzare per la realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale e produttivo nei parchi. L'esigenza di individuare nuovi strumenti e nuove procedure per il reperimento delle risorse appare ancora più evidente se si considera che il programma di contenimento della spesa pubblica avviato dal Governo ha imposto una sensibile contrazione del contributo ordinario erogato dal Ministero dell'ambiente ai parchi nazionali. Per quanto concerne il 2002, il contributo ordinario è stato infatti ripartito in modo tale da garantire la copertura delle spese essenziali per il personale e degli altri costi non comprimibili, nonché l'esercizio delle attività istituzionali degli enti parco. Non è stato invece possibile evitare una riduzione dei finanziamenti per gli investimenti ed i nuovi progetti.

Tale circostanza avrà l'effetto di stimolare gli enti parco ad individuare nuovi canali e strumenti di finanziamento, in aggiunta al contributo ordinario del Ministero. Un ruolo importante potrà esser svolto, in questo quadro, dall'autofinanziamento dei parchi, inteso come insieme di misure dirette a procurare risorse aggiuntive mediante attività di impresa eco-compatibili. Il parco deve infatti assumere il ruolo di volano delle attività economiche locali, creando posti di lavoro e opportunità di reddito.

Il Ministro dell'ambiente sottolinea a questo punto come, in tutti i paesi del mondo, si sia provveduto a creare parchi nazionali ed aree protette sin dall'inizio del secolo scorso allo scopo di salvaguardare aree di particolare interesse naturalistico e faunistico, rendendole comunque sempre fruibili per la popolazione. La legge n. 394, invece, ha dato il via alla perimetrazione di zone anche molto vaste, limitandone però, almeno in una prima fase, la godibilità da parte dell'uomo, godibilità che deve essere sempre assicurata.

Tra le cause che ostacolano la capacità degli enti parco di sviluppare nuove strategie di reperimento delle risorse e di intraprendere una gestione dinamica ed efficiente del patrimonio naturale si devono segnalare, in primo luogo, i ritardi nell'attuazione della legge-quadro sulle aree protette ed, in particolare, la mancata adozione, presso la maggior parte dei parchi, dei fondamentali strumenti di gestione (il piano di parco, il regolamento, il piano pluriennale per lo sviluppo socio economico delle comunità locali). A tal riguardo, al fine di rimuovere le predette omissioni, potrebbe risultare utile, in caso di accertata e ingiustificata inerzia degli enti parco o delle regioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi che la legge n. 394 ha attribuito al Ministro dell'ambiente.

Ai predetti ritardi, che hanno certamente indebolito e rallentato l'operatività degli enti parco nazionali, si deve aggiungere che le piante organiche degli stessi non sono state completate nella maggior parte dei parchi. In molti casi, le assunzioni effettuate raggiungono appena la metà di quelle previste, con evidenti ricadute negative sullo svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative dell'ente.

Conclusivamente, emerge una situazione nella quale le difficoltà incontrate dagli enti parco nell'utilizzare nuovi strumenti di finanziamento e nell'organizzare un efficiente sistema di gestione delle risorse si traduce in una notevole limitazione dei processi di crescita delle aree protette, comprimendo in modo sensibile la possibilità di effettuare investimenti e di avviare nuove attività.

In questo quadro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha avviato una serie di iniziative finalizzate a migliorare l'attuale sistema di gestione delle risorse dei parchi nazionali. Tali iniziative intendono innanzitutto promuovere nuovi programmi di finanziamento delle aree protette, basati su meccanismi di selezione e di controllo che consentano di finanziare solo i progetti che assicurano un reale beneficio al parco ed alle economie locali, e di verificare l'effettiva esecuzione dei progetti che sono stati finanziati.

È inoltre necessario sviluppare iniziative dirette a migliorare la capacità dei singoli enti parco di accedere ai nuovi canali di finanziamento e di gestire efficacemente le risorse in tal modo acquisite. A tal fine, il Ministero promuoverà la stipula di appositi accordi di programma e l'avvio di altre forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati, affinché gli enti parco si possano avvalere del contributo di tali soggetti per la progettazione e la realizzazione degli interventi da effettuare nelle aree protette. Un ulteriore contributo in materia di reperimento e di utilizzazione delle risorse potrà essere anche assicurato da qualificati esperti della direzione ministeriale per la conservazione della natura, che il Ministero metterà a disposizione dei singoli enti parco.

Il Ministro dell'ambiente fa infine presente che farà pervenire quanto prima alla Commissione uno schema riassuntivo per quanto attiene all'attuazione degli strumenti operativi dei parchi.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato il ministro Matteoli per aver prontamente accettato l'invito rivoltogli a riferire alla Commissione sull'attuazione della normativa sulle aree protette, sottolinea la contraddizione emersa fra il notevole aumento della superficie protetta in Italia da una parte e le difficoltà emerse nell'utilizzo delle risorse dall'altra. L'esigenza di verificare come funziona il sistema delle aree protette all'estero potrà essere soddisfatta con alcuni sopralluoghi che la Commissione ambiente effettuerà nei prossimi mesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore GIOVANELLI chiede in primo luogo al Ministro cosa intenda fare in esito al ricorso promosso dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna avverso la nomina del presidente del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Il ministro MATTEOLI fa presente che, dal momento del suo insediamento, si è trovato di fronte a due ricorsi analoghi a quello ricordato dal senatore Giovanelli, risolti uno a favore, per così dire, del Ministero, e l'altro delle regioni. In entrambi i casi tanto il Ministero quanto le regioni hanno ottemperato alle decisioni adottate in sede di risoluzione del ricorso. Assicura quindi che anche nel caso del ricorso relativo alla nomina del presidente del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano non mancherà di ottemperare alla decisione che verrà assunta, atteggiamento che auspica verrà tenuto anche dalle regioni interessate.

Il senatore GIOVANELLI, dopo essersi dichiarato soddisfatto di quanto testé affermato dal Ministro dell'ambiente, esprime apprezzamento per la relazione svolta, richiamando l'attenzione dei presenti sulle modifiche introdotte alla legge n. 394 del 1991 con la legge n. 426 del 1998, che ha introdotto tra l'altro il principio per cui il direttore del parco deve essere scelto di concerto tra il parco stesso e il Ministro dell'ambiente. Anche per quanto riguarda l'attuazione della legge n. 426, sarebbe opportuno che il ministro Matteoli riferisse puntualmente alla Commissione.

In verità si registra una tendenza fortemente centralistica e, nonostante le affermazioni a suo tempo fatte dal ministro Matteoli in ordine all'importanza del ruolo di regioni ed enti locali, quanto è stato fatto in concreto in questo anno e mezzo sembra andare in direzione diversa. In particolare, non appare condivisibile l'interpretazione data dal rappresentante del Governo ai poteri sostitutivi pur previsti dalla legge, poteri che dovrebbero essere invece attivati laddove l'ente parco non adempia ai suoi compiti di tutela dell'area protetta, anche per quanto riguarda episodi di abusivismo e cementificazione.

Il presidente NOVI ricorda che il ministro Matteoli viene oggi ascoltato in Commissione nell'ambito di una indagine conoscitiva, e pertanto i senatori che prendono la parola dovrebbero tendenzialmente limitarsi a porgli quesiti e richieste di chiarimenti.

Il senatore MULAS chiede al Ministro dell'ambiente cosa il Governo intenda fare per mettere regioni come la Sardegna, a spiccata vocazione turistica, nelle condizioni di gestire in modo coerente con le esigenze di tutela ambientale l'imponente flusso di visitatori che approda nell'isola ogni estate. Chiede inoltre chiarimenti in ordine agli intendimenti del Ministro per quanto riguarda le aree inquinate che confinano con le superfici protette; in realtà come quella di Porto Torres, ad esempio, il Ministro è prontamente ed efficacemente intervenuto.

Il senatore PONZO richiama l'attenzione del Ministro sulla situazione del Parco della Val d'Agri, istituito nel 1998, ma non ancora perimetrato a causa di ritardi della regione Basilicata, e ciò nonostante gli enti locali interessati abbiano adempiuto a quanto di loro competenza. La verità è che dietro alla mancata perimetrazione si colloca la vicenda di una certa discarica che sta a cuore di un partito che fa parte dell'attuale maggioranza che sostiene la Giunta regionale della Basilicata. Chiede pertanto al Ministro di provvedere alla nomina di un commissario *ad acta* qualora, entro il mese di ottobre, la regione Basilicata non proceda alla perimetrazione del parco.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver ringraziato il Ministro per aver prontamente accolto l'invito rivoltagli, anche nella sua qualità di relatore dell'indagine conoscitiva, sottolinea come la legge n. 394 del 1991 si muova in qualche modo nell'ottica della crescita e dello sviluppo del sistema dei parchi e chiede al rappresentante del Governo, a tal riguardo, se sia sua intenzione proporre altre modifiche alla normativa sulle aree protette, oltre a quelle di cui al disegno di legge di delega per l'adozione di testi unici recentemente approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo essersi riservato di chiedere al Ministro ulteriori elementi conoscitivi circa la pesante situazione dei parchi ereditata dal Governo oggi in carica, ricorda come, anche da una recente pubblicazione curata dal WWF, emerga l'eccessivo peso, in termini di costi, delle attività burocratiche.

tiche degli enti parco, rispetto alle attività istituzionali; si parla infatti di un rapporto fra le prime e le seconde di 70 a 30, a fronte di un rapporto di 15 a 85 proprio degli altri parchi europei. Al riguardo, sarebbe opportuno che il ministro Matteoli riferisse in merito alle misure che intende adottare per correggere tale patologica situazione.

Chiede infine al Ministro dell'ambiente quale sia la sua valutazione in ordine ai rapporti tra Governo e regioni per quanto attiene alla politica delle aree protette, nonché in merito alle relazioni tra enti parco ed enti locali.

Il senatore TURRONI sottolinea l'esigenza di conoscere nel dettaglio la situazione di ciascun ente parco, e chiede in tal senso al Ministro di rendere edotta la Commissione in ordine alla realtà specifica delle varie aree protette, evidenziando anche la reale situazione delle giacenze di cassa di ciascun ente, chiarendone le cause.

Ricorda quindi che la legge n. 394 del 1991 faceva seguito alla cosiddetta legge Galasso, dalla quale mutuava importanti principi di tutela e valorizzazione delle aree protette. È importante allora che il Ministro riferisca puntualmente ed in modo analitico sull'attuazione di quei principi, anche perché è presumibile che il costo della burocrazia incida ancora in modo notevole sul bilancio degli enti parco, in quanto questi non hanno avuto la possibilità di avviare pienamente le proprie attività istituzionali. Difatti, la legge n. 394 è stata per molti versi inattuata e, proprio per questo, è necessario far chiarezza sulle ragioni che hanno determinato tale situazione prima di porre mano ad una sua modifica.

Richiama quindi l'attenzione sull'esigenza di evitare fenomeni di lottizzazione e di cementificazione, nella considerazione che il tipo di sviluppo economico da perseguire è quello che consente alle popolazioni locali, e non certo agli speculatori ed agli investitori, di accrescere il loro livello di benessere.

Il senatore MANFREDI, nell'esprimere apprezzamento per la relazione del Ministro, sottolinea l'esigenza di poter disporre di un quadro riepilogativo della situazione di tutti gli enti parco, con la valutazione del Governo circa la situazione gestionale di ciascuna realtà. Alla luce del nuovo testo del titolo V della Costituzione, poi, è importante che il Ministro chiarisca il suo pensiero in ordine alla validità del sistema di competenze degli organi degli enti parco, come delineato dalla vigente normativa. Inoltre, una riflessione andrebbe operata anche per quanto riguarda il tema dei rapporti tra enti parco ed enti locali per quanto attiene, in particolare, la gestione delle aree rientranti nel territorio di ciascun parco.

Il senatore ROLLANDIN sottolinea l'importanza di assicurare la piena e corretta valorizzazione dei parchi nazionali, ripartendo innanzitutto in modo congruo le risorse finanziarie disponibili; auspica pertanto che, per l'anno prossimo, il Ministro voglia fissare criteri di riparto migliori di quelli seguiti in passato. Richiama quindi l'attenzione del rappresen-

tante del Governo sulle problematiche del Parco nazionale del Gran Paradiso, rappresentando l'esigenza di sostenere la richiesta di una sua sede ad Aosta, in considerazione delle peculiari caratteristiche di tale ente. Invita infine il Ministro ad adoperarsi per migliorare il livello di coordinamento tra i parchi regionali.

Il senatore IOVENE, anche nella sua qualità di relatore dell'indagine conoscitiva, chiede al Ministro chiarimenti in ordine ai suoi intendimenti per quanto riguarda le politiche di sistema delineate dalla legge n. 394 del 1991, richiamando altresì l'attenzione sull'esigenza di tener conto dell'equilibrio tra tutela e sviluppo nella politica delle aree protette. Chiede infine al rappresentante del Governo specifiche informazioni per quanto attiene la situazione del Parco della Sila.

Il senatore DETTORI sottolinea l'importanza dell'indagine conoscitiva in titolo, che consentirà alla Commissione di fare una verifica sulla situazione del sistema delle aree protette, e ciò all'indomani di una stagione alquanto tormentata, e non solo dal punto di vista amministrativo; i parchi, difatti, sono troppo spesso stati visti come utili strumenti per ottenere facili finanziamenti, il che ha dato luogo a non pochi equivoci. Le risorse disponibili, invece, devono fungere da volano per creare nuove opportunità, stimolando anche forme di autofinanziamento. Occorre inoltre tener conto dell'estrema diversità della situazione dei diversi enti parco, di tal che ricorrere all'autofinanziamento è, per talune realtà, assai arduo. Ecco perché è necessario fare il possibile per ricondurre l'intero sistema dei parchi a condizioni quanto più possibile omogenee.

Il senatore BERGAMO chiede al ministro Matteoli chiarimenti in ordine alle iniziative più immediate che intende promuovere per superare la situazione di stallo in cui si trova il sistema dei parchi, come è emerso dalla stessa relazione del rappresentante del Governo. In particolare, sarebbe importante conoscere in modo più analitico l'entità delle risorse disponibili per gli enti parco, facendo chiarezza anche sulle misure che si intende adottare per supplire alle carenze degli amministratori dei singoli enti, laddove gli obiettivi prefissati non vengono conseguiti.

In considerazione dei numerosi e delicati quesiti postigli, nonché dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il ministro MATTEOLI chiede al presidente Novi di poter replicare in una prossima seduta.

Il presidente NOVI accoglie la richiesta del Ministro e rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Discussione in materia di acquisizione di strumenti di informazione e di documentazione ai fini dello svolgimento da parte della Commissione dell'attività di indirizzo e vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo

(Discussione e rinvio)

Il relatore presidente PETRUCCIOLI, fa presente l'importanza, segnalata a più riprese da tutti i componenti della Commissione del problema della documentazione ai fini dell'efficacia dello svolgimento delle attività di vigilanza.

A tale scopo egli ritiene che la Commissione debba in primo luogo deliberare di rivolgere una formale richiesta alla RAI, conforme del resto a quanto previsto dalla legge, in ordine sia allo svolgimento e alla messa a disposizione di attività di studio – si pensi a quelle svolte dall'ufficio del *marketing* – sia in ordine alla messa a disposizione della Commissione e dei commissari di chiavi di accesso, in particolare informatiche, al materiale di documentazione dell'azienda.

In secondo luogo egli ricorda come già nella scorsa primavera la Commissione avesse convenuto di dotarsi di autonomi strumenti di documentazione e conoscitivi.

In data 20 giugno 2002 egli stesso ed il vice presidente Caparini, in rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza, si sono recati presso l'osserva-

torio di Pavia al fine di valutarne i servizi in vista di un eventuale contratto con la Commissione per la fornitura di rilevazioni sulla presenza politica, sul pluralismo culturale e su altri elementi di interesse della Commissione.

In quella occasione aveva illustrato ai responsabili dell'Osservatorio le esigenze della Commissione, che sono quelle di poter fruire di uno strumento di conoscenza più ampio ed articolato, e al tempo stesso più perspicuo e leggibile, di quello rappresentato dai dati attualmente trasmessi dalla RAI con periodicità all'incirca settimanale, elaborati sulla base delle rilevazioni dell'Istituto.

In particolare sono di interesse della Commissione, per quanto riguarda specificamente la presenza politica, una valutazione attendibile del carattere positivo o negativo della presenza politica ora registrata puramente in termini di «minutaggio», una valutazione del tempo di presenza rapportata al numero effettivo degli spettatori, la possibilità di avere da un lato una analisi puntuale «per minuto» dei caratteri della presenza politica e, dall'altra strumenti di valutazione periodici che consentano la valutazione complessiva del pluralismo nel medio periodo, una eventuale estensione dell'analisi alla comunicazione regionale della RAI.

I responsabili dell'Osservatorio di Pavia hanno in primo luogo fornito una breve ricostruzione delle attività dell'Osservatorio nello specifico campo della valutazione della presenza politica, osservando come dal 1996 sia vigente un contratto in esclusiva con la RAI, che dovrebbe quindi in ogni caso concedere una liberatoria, liberatoria che non sarebbe invece necessaria per altri servizi che l'Osservatorio può fornire, compresi quelli riguardanti una valutazione dell'orientamento dei media e dei programmi televisivi su specifici argomenti o notizie, studi del resto che sono oggetto di numerose pubblicazioni della Cares.

Per quanto riguarda il carattere di mero minutaggio settimanale del tempo attribuito a schieramenti, partiti e singoli leader che è stato rilevato per quanto riguarda i dati trasmessi dalla RAI, occorre considerare che le caratteristiche di tali rilevazioni dipendono dalle richieste del committente, per il quale le rilevazioni costituiscono essenzialmente uno strumento di autotutela.

Fino a qualche mese fa l'Osservatorio elaborava anche delle tabelle sulla presenza politica nel medio periodo, ma l'attuale dirigenza della RAI non ha ritenuto di dover chiedere la continuazione di questo servizio.

Ad una domanda circa la possibilità di analisi puntuali del contenuto di singoli programmi, anche aventi cadenza quotidiana, i responsabili dell'Osservatorio avevano risposto positivamente, osservando peraltro che per l'utile effettuazione di un simile servizio sarebbe necessaria una preventiva individuazione più puntuale delle finalità di questa rilevazione, che altrimenti potrebbe risultare alla fine poco utilizzabile dal richiedente per eccesso di informazioni non utili e di difficile lettura.

I responsabili dell'Osservatorio hanno quindi sottolineato come essi non offrano di norma un servizio standardizzato ma tarato sulle richieste del cliente, per cui invitano la Commissione a trasmettere un elenco pun-

tuale delle richieste al fine di consentire l'elaborazione di una proposta articolata di servizi.

In data 27 giugno u.s., quindi il presidente, in rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza, si è recato presso la società di servizi informatici Geca Italia.

I responsabili della società, coordinati dal dottor Bassetti, hanno illustrato i servizi *INFOZOOM*, *LINK TV*, e *ONE SHOT* forniti dalla loro società.

Il primo consiste nell'analisi quotidiana di due edizioni, pomeridiana e serale dei sette TG nazionali di RAI, Mediaset e La7.

L'analisi viene effettuata sotto il profilo degli ascolti comparati, complessivi e per minuto, delle scalette (collocazione delle notizie e dei generi nella scaletta del telegiornale e relativo ascolto, descrizione della notizia, identificazione dei punti deboli e forti della trasmissione etc.), dei personaggi (tempo di parola e natura di dichiarazione o intervista etc.) e dell'evoluzione. Il prodotto consente ricerche di archivio.

Il servizio *LINK TV* consiste nell'analisi della programmazione di rete delle sette emittenti considerate dal punto di vista degli ascolti minuti, dell'analisi del pubblico, delle griglie di programmazione. Anche questo prodotto consente ricerche di archivio, nonché la visualizzazione dei dati per singole regioni.

Il servizio *ONE SHOT* consiste nell'analisi puntuale, sia sotto il profilo degli ascolti che sotto quello dei contenuti, di un singolo programma su richiesta del committente.

I responsabili della Geca avevano illustrato quindi le possibilità che offre il carattere ipertestuale dei servizi offerti, ad esempio per effettuare una ricerca sulla presenza nell'informazione o in rete e sul carattere favorevole o sfavorevole di un partito politico, di un personaggio o di un argomento. I responsabili della Geca affermavano di svolgere attualmente una sperimentazione per quanto riguarda l'estensione di *INFOZOOM* ai telegiornali regionali della RAI.

A domanda, infine, essi avevano precisato che la fonte su cui vengono elaborati i dati sugli ascolti, sia dalla Geca sia dall'Osservatorio di Pavia o da altri operatori, è rappresentata sempre dai dati forniti da Auditel.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore BETTA, che esprime comunque apprezzamenti per la relazione del Presidente, quest'ultimo fa presente che l'Istituto di rilevazione trentino indicato dallo stesso senatore Betta come possibile alternativa alla GECA o all'Osservatorio di Pavia, opera attualmente su una dimensione esclusivamente regionale, così che sembra improbabile che possa svolgere un'attività di monitoraggio di livello nazionale.

Il deputato GENTILONI SILVERI condivide sia la necessità di formalizzare, dopo un'attenta verifica su quali siano le aree di studio di documentazione della RAI, una richiesta di documentazione più completa ed efficace, sia quella di dotarsi di propri strumenti conoscitivi.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, nell'esprimere apprezzamento in particolare per il prodotto offerto dalla Geca-Italia, egli chiede al Presidente di verificare comunque se, secondo la prassi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sia comunque necessario seguire una procedura di gara per la stipulazione di un contratto di consulenza e di documentazione.

Concorda il deputato CAPARINI.

Il senatore FALOMI ritiene che sia indispensabile, quando si richiederà alla RAI una maggiore accessibilità agli strumenti di documentazione, chiedere anche non solo che vengano trasmesse alla Commissione elaborazioni periodiche dei dati dell'Osservatorio di Pavia tali da valutare il pluralismo nelle trasmissioni della RAI su periodi di tempo sufficientemente ampi, ma anche che i dati settimanali stessi vengano forniti su supporto elettronico oltre che cartaceo ai componenti della Commissione, con programmi che ne consentano l'elaborazione da parte dell'utente.

L'accessibilità di questi dati, gratuita e dovuta per legge, consentirebbe di valutare meglio quali siano i servizi effettivamente necessari da chiedere alla società con la quale si stipulerà un contratto di consulenza.

Il presidente PETRUCCIOLI concorda con la richiesta di approfondire gli aspetti relativi alle procedure per la stipulazione di un contratto di consulenza, chiedendo ai colleghi di collaborare all'eventuale stesura di un protocollo di gara che sia tale da garantire l'effettività della gara stessa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Discussione sulle modalità di attuazione della disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali

(Seguito della discussione e rinvio)

Riferisce il deputato CAPARINI.

In data 24 settembre 2002 l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha deliberato di sottoporre alla Commissione talune problematiche che, nella prima fase di attuazione della delibera del 15 giugno 2002 relative alle tribune politiche tematiche nazionali, sono state segnalate sia dal movimento politico dei Radicali italiani, sia, sotto altri profili, dalla direzione tribune, accesso e servizi parlamentare della RAI.

Le critiche formulate dai radicali riguardano essenzialmente tre aspetti, e cioè la limitatezza dell'orario settimanale previsto dalla delibera per le tribune politiche nonché una loro infelice collocazione oraria (cui farebbe riscontro un'analoga insufficienza dei messaggi politici autogestiti), l'illegittimità, anche sotto il profilo della violazione di diritti costituzionalmente garantiti, della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,

della delibera del 15 maggio 2002 che considera quale condizione per la partecipazione alle tribune la qualifica di parlamentare nazionale o europeo, ed infine l'illegittimità dell'articolo 3, comma 4, della delibera del 21 giugno 2000, cui fa rinvio l'articolo 5, comma 1, della tribuna del 15 maggio 2002, che ripartisce il tempo disponibile tra i soggetti politici aventi diritto a partecipare alle tribune secondo un criterio proporzionale.

Quanto al primo punto, l'obiezione dei Radicali italiani ha evidentemente carattere di merito politico-legislativo. Non vi è infatti una norma che stabilisca una durata minima delle trasmissioni di comunicazione politica e delle tribune politiche predisposte dalla RAI (vi è soltanto un vincolo temporale nella proporzione tra le trasmissioni di comunicazione politica ed i messaggi autogestiti, stabilito dal comma 4, dell'articolo 3, della legge 28 del 2000), né vi è un obbligo di legge esplicito alla trasmissione di questi programmi da parte di tutte le reti radiofoniche e televisive del servizio pubblico.

Il relatore rinvia i colleghi al dibattito svolto in sede di approvazione del Regolamento per una valutazione delle ragioni che indussero la Commissione ad indicare nei termini di cui all'articolo 1 l'orario minimo delle tribune.

Per quanto concerne il secondo punto, i Radicali italiani ritengono che l'ammissione alla partecipazione alle tribune dei soli parlamentari nazionali od europei – prevista dalla delibera del 15 maggio 2002, mentre quella del 21 giugno 2000 stabiliva che ciascun soggetto politico avente diritto avrebbe potuto designare autonomamente il suo rappresentante in ciascuna trasmissione – lederebbe il principio della parità di condizioni stabilito dall'articolo 2, comma 3 della legge n. 28 del 2000 e risulterebbe incostituzionale sotto il profilo del diritto alla manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione) e del diritto dei cittadini ad associarsi in partiti per concorrere alla politica nazionale (articolo 49 della Costituzione).

Senza entrare nel merito delle asserite violazioni costituzionali, non vi è dubbio che sotto il profilo della parità di trattamento fra le forze politiche l'obiezione dei Radicali italiani merita attenzione; la Commissione aveva ritenuto di dover ammettere alle tribune solo i parlamentari nell'ottica di un collegamento diretto con il titolo legittimante a partecipare alle trasmissioni, e nell'idea che queste tribune dovessero dare in qualche misura conto del dibattito che si svolge nelle Assemblee. Tuttavia non si può negare che sia diversa la situazione di una forza politica che può contare sulla disponibilità a partecipare alle trasmissioni di due numerosi Gruppi nel Parlamento nazionale, da quella di una forza politica, in ipotesi, il cui titolo di legittimazione sia quello di avere solo due parlamentari europei, e che solo a quei parlamentari può fare ricorso per partecipare alle Tribune.

Per quanto riguarda la terza obiezione, relativa all'adozione di un criterio proporzionale nella ripartizione dei tempi tra i soggetti aventi diritto a partecipare alle tribune, sembra opportuno esaminare in primo luogo le argomentazioni di carattere giuridico dei Radicali italiani, e successiva-

mente le osservazioni di carattere tecnico-comunicativo che sono state formulate dalla direzione dei servizi parlamentari della RAI.

La critica dei Radicali italiani concerne essenzialmente l'asserita violazione dell'articolo 2 della legge n. 28 del 2000.

Premesso che il comma 1 di tale disposizione afferma che «le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica», il comma 3 recita che «è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nella presentazione in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche».

Le disposizioni applicative emanate in attuazione della legge dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – sia in riferimento ai periodi non interessati alle campagne elettorali, sia di volta in volta per le singole campagne elettorali e referendarie – hanno sempre interpretato tale norma nel senso che l'equità e la parità di condizioni dovessero intendersi come ripartizione paritaria del tempo disponibile nei soli casi previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 4, della legge 28 del 2000 – e cioè per le campagne elettorali nella fase successiva alla presentazione delle candidature, e per la suddivisione tra favorevoli e contrari sui quesiti referendari – mentre nei restanti casi tale parità dovesse essere intesa come un'equa garanzia di accesso a tutti i soggetti legittimati, realizzata dalle emittenti secondo principi di imparzialità ed assicurando a tutti l'effettiva possibilità di trasmettere il proprio messaggio politico, dando però ai soggetti legittimati uno spazio almeno parzialmente proporzionato alle responsabilità politiche ed istituzionali loro affidate dal voto popolare.

Evidentemente è proprio tale interpretazione ad essere contestata dai Radicali italiani, secondo i quali una rigorosa applicazione del comma 3 dell'articolo 2 implica una ripartizione paritaria tra tutti i soggetti aventi diritto.

Come sopra accennato, i criteri di ripartizione previsti dalla delibera del 21 giugno 2000 e recepiti dalla delibera del 15 maggio 2002 hanno sollevato forti perplessità anche da parte della RAI.

L'articolo 3, comma 4 della citata delibera del 21 giugno 2000 infatti, stabilisce che il tempo è ripartito di massima per il 50 per cento paritariamente tra i soggetti politici aventi diritto, e per il 50 per cento in maniera proporzionale ai gruppi nelle assemblee di riferimento. Sulla base di tali criteri la direzione servizi parlamentari della RAI ha elaborato un piano di ripartizione, successivamente approvato da questa Commissione, nel quale i diversi soggetti aventi diritto avevano a disposizione tempi molto diversi che andavano dai 20 minuti e 18 secondi di Forza Italia o dai 16 minuti e 36 secondi dei Democratici di Sinistra, fino ai 4 minuti e 38 secondi del Gruppo Autonomista del Senato o ai 4 minuti e 24 secondi della Lista Bonino e delle Minoranze linguistiche.

Il risultato di questa disparità di tempo tra le forze politiche – in conseguenza anche dell'assoluta indisponibilità fino ad ora dimostrata dagli aventi diritto ad avvalersi di strumenti, previsti dalla delibera del 15 maggio 2002, quali la rinuncia a partecipare alla trasmissione, o l'indicazione di un unico responsabile di coalizione – è stato quello di avere delle trasmissioni per forza di cose squilibrate, vuoi perché il tempo a disposizione di un partecipante è spesso largamente superiore a quello risultante dalla somma dei tempi dei suoi contraddittori, vuoi perché l'esigenza di avere trasmissioni di durata pressappoco uguale, pur con partecipanti che hanno a disposizione tempi di parola diversi, ha determinato in alcuni casi trasmissioni in cui veniva meno, o era molto ridotta, la contrapposizione di punti di vista sull'argomento oggetto della trasmissione stessa.

Il problema si presenta più grave per le trasmissioni radiofoniche, peraltro non ancora iniziate, per le quali, come segnalato nella sua lettera del 20 settembre 2002 dalla Direttrice dei Servizi Parlamentari, i quattro Partiti maggiori hanno a disposizione tempi che non consentono trasmissioni con un contraddittorio che abbia un minimo di efficacia; nel caso di Forza Italia, addirittura, il tempo a disposizione di tale partito risulterebbe superiore a quello di una singola trasmissione.

È evidente come non sia facile ovviare a questi inconvenienti.

In considerazione della difficoltà di applicazione di un criterio basato sulla disponibilità dei singoli aventi diritto a rinunciare a partecipare alle tribune a favore di un rappresentante di coalizione, una strada percorribile potrebbe essere quella di rinunciare al criterio proporzionale in favore di quello paritario, accogliendo quindi la lettura dell'articolo 2 della legge n. 28 del 2000 proposta dai Radicali Italiani; un'altra possibilità che sembra però attribuire un'eccessiva discrezionalità alla decisione della società concessionaria è quella di sostituire all'attuale criterio di una divisione parzialmente proporzionale del tempo di parola quello di una divisione parzialmente proporzionale del numero di presenze, nell'ambito di un ciclo di tribune, ovviamente di contenuto diverso, alle quali parteciperebbero i soggetti politici di volta in volta individuati, in considerazione della specifica sensibilità delle varie forze politiche sui diversi temi oggetto delle Tribune.

Il relatore conclude proponendo di svolgere un'audizione della dottoressa Anna La Rosa, direttrice dei Servizi parlamentari della RAI, preceduta da un'audizione di una rappresentanza dei CORECOM diretta a valutare alcune difficoltà che pure si sono evidenziate nella realizzazione delle tribune tematiche regionali, che peraltro hanno in genere incontrato un diffuso apprezzamento.

Si apre il dibattito.

Il deputato GIULIETTI, scusandosi per non aver potuto partecipare alla prima parte della seduta, svolge in primo luogo considerazioni di apprezzamento sull'iniziativa di dotare la Commissione di strumenti conoscitivi più efficaci che devono servire, come di recente ricordato anche dal

Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come strumento di valutazione complessiva del prodotto televisivo e non certo di controllo sui singoli o di censura.

Egli condivide quindi le considerazioni svolte dal relatore Caparini in merito alle tribune tematiche, e ritiene che le osservazioni formulate dai Radicali italiani debbano essere tenute nella massima considerazione in un momento in cui oltretutto si riducono gli spazi di approfondimento giornalistico e di dibattito in televisione, peraltro necessario mentre l'attualità politica sia nazionale che internazionale offre temi di discussione di particolare drammaticità; tale situazione fa risaltare vieppiù il ruolo dei spazi istituzionali come le tribune tematiche.

Il deputato Giulietti conclude invitando il Presidente a porre al più presto all'attenzione della Commissione le questioni relative ai nuovi assetti della dirigenza della RAI e alla messa a disposizione di numerosi professionisti di grande esperienza e valore, che rappresentano risorse a cui validamente si può rivolgere l'azienda in una fase in cui si pone il problema della ristrutturazione di alcuni settori.

Il presidente PETRUCCIOLI assicura il deputato Giulietti che la questione sollevata verrà portata domani all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il deputato GENTILONI SILVERI condivide la relazione del deputato Caparini e le osservazioni del deputato Giulietti. Nel ritenere che la questione della ammissione a partecipare alle tribune anche di soggetti non parlamentari indicati dalle forze politiche legittimate risponda ad una evidente esigenza di equità, egli ritiene anche che i problemi evidenziati sia dalla RAI sia dai Radicali italiani circa l'attuazione del criterio semiproporzionale del tempo di parola dei soggetti legittimati, non possano trovare soluzione in un sistema affidato alla disponibilità dei singoli soggetti legittimati a rinunciare ad essere presenti in una tribuna per cumulare il tempo cui avrebbero diritto con quello di una tribuna successiva, e ciò perché se è vero che alcuni temi possono essere poco interessanti per alcune forze politiche, nella maggior parte dei casi non è prevedibile che avendone la possibilità una di esse rinunci a partecipare al dibattito. Si dovrebbe quindi a suo parere ipotizzare l'adozione di un criterio di ripartizione paritaria del tempo di parola, salvo la possibilità di ricorrere al sorteggio quando si ritenga che i soggetti legittimati a partecipare siano troppi.

Il senatore FALOMI nel condividere la relazione del deputato Caparini, ritiene che la ripartizione semiproporzionale del tempo di parola certamente conforme alla prassi fin qui seguita dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esempio per la fase delle campagne elettorali antecedenti alla presentazione delle candidature

risultati però in contrasto con i principi generali introdotti con l'articolo 2 con la legge n. 28 del 2000.

A suo parere quindi, al di là dell'efficacia della comunicazione giornalistica, la protesta dei Radicali italiani appare anche giuridicamente fondata, e propone di acquisire sul punto anche un parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Concordano con il relatore anche il deputato Giuseppe GIANNI ed il deputato LAINATI, che auspica il rapido accoglimento delle richieste dei Radicali italiani.

La Commissione delibera quindi di procedere in tempi brevi ad una audizione della dottoressa Anna La Rosa, responsabile dei Servizi parlamentari della Rai e del coordinamento dei CORECOM.

Il seguito della discussione è quindi riviato.

Seguito discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra il seguente nuovo testo:

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso:

che la tutela del pluralismo nel servizio pubblico e, in generale, nell'informazione e comunicazione radiotelevisiva, è tema di grande attualità e si arricchisce continuamente di nuovi elementi;

che sono confermati i principi ispiratori e gli indirizzi generali di attuazione dell'atto d'indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997;

che è tuttavia evidente, sulla base dell'esperienza, la necessità di formulare ulteriori raccomandazioni a garanzia del pluralismo informativo, nel rispetto della autonomia editoriale della concessionaria e nell'ambito dell'attuazione delle finalità del servizio pubblico;

tenuto conto delle risultanze della sessione di lavoro dedicata dalla Commissione stessa al tema del pluralismo, introdotta dalla relazione del Presidente svolta nella seduta del 4 giugno 2002 e seguita da una discussione nelle sedute del 5, del 6 e del 18 giugno 2002, e dalle audizioni svolte nelle sedute del 11, del 12 e del 19 giugno 2002;

tenuto conto altresì del messaggio del Presidente della Repubblica inviato al Parlamento il 23 luglio 2002;

ricordato:

che, come previsto dalla legge 103 del 14 aprile 1975 (art. 1) e dalla legge 223 del 6 agosto 1990 (art. 1), sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo nell'accesso ai mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di opinione e di espressione per ogni cittadino, come la tutela della libertà dell'informazione, condizione per la sua obiettività, completezza e imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione;

che, per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi;

che il pluralismo, nella sua articolazione 'interna' ed 'esterna' individuata dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 112 del 1993 e n. 420 del 1994) sia un dovere non solo per il servizio pubblico ma che, come hanno sottolineato la Consulta (sentenza n. 155 del 2002) ed il Presidente della Repubblica nel già citato messaggio al Parlamento, valga per tutti i soggetti titolari di concessioni;

che il pluralismo nella informazione e nella comunicazione ha l'obiettivo di fornire all'utente, al di fuori di ogni discriminazione, la massima varietà possibile di informazioni e di proposte, e – a tal fine – è tanto più garantito quanto maggiore è il numero dei soggetti che operano, in condizione di libertà e di concorrenza, nel sistema delle comunicazioni e quanto più agevole è l'accesso per nuovi soggetti.

Formula le seguenti raccomandazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1) Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza.

2) È da evitare di norma la presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento. Tale presenza, quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica. L'eventuale ed eccezionale presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, deve trovare motivazione nella loro particolare competenza e responsabilità su argomenti trattati nel programma stesso, e deve anch'essa rispettare l'obbligo del confronto delle opinioni e del contraddittorio.

3) È da evitare di norma la presenza nei programmi della concessionaria del servizio pubblico televisivo dei dirigenti dell'azienda stessa, intendendosi per dirigenti non solo i membri del Consiglio di amministrazione ed il direttore generale, ma anche i direttori di divisione, di rete e di testata. Occorre evitare di trasmettere l'immagine di un uso «personale» e «privato» del servizio pubblico, che confonde i rapporti tra i diversi livelli dell'azienda che, invece, devono essere limpidi e trasparenti. L'argomento non vale nel caso in cui un direttore sia anche titolare di un suo programma.

4) Nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico aventi per oggetto procedimenti giudiziari in corso, va esclusa la partecipazione degli imputati. Essi godono della garanzia di legge di poter dire quanto loro giova e di tacere quanto può loro nuocere. Non possono dunque fornire alcun elemento rilevante ai fini dell'informazione. Per le esigenze dell'informazione si ricorrerà, dunque, ai legali di parte nell'ambito di un obbligatorio equilibrio tra accusa e difesa.

La Commissione, constatando che la trasmissione integrale e documentaria di manifestazioni pubbliche è evidentemente connessa con il pluralismo, constatando altresì che la situazione attuale è del tutto insoddisfacente e alimenta continue polemiche dispone quanto segue:

«Le trasmissioni integrali e documentarie sono riservate, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge (sedute parlamentari su richieste del Parlamento stesso; messaggi ex articolo 22 della legge n. 103 del 1975), alle occasioni ufficiali (feste nazionali, celebrazioni di Stato e simili). Tutti gli altri eventi, di natura politica o sindacale, devono avere trattamento giornalistico con un equilibrio tra trasmissioni di immagini, documentazione in voce, interviste e commenti in studio che nel loro insieme devono rispettare l'obbligo di dar conto della pluralità dei punti di vista, nel contraddittorio fra tesi diverse. Ricadono, dunque, nell'ambito delle decisioni e delle responsabilità giornalistiche come sono codificate nell'ambito dell'azienda concessionaria del servizio pubblico».

La Commissione prevede di dedicare all'argomento ulteriori approfondimenti, senza escludere che ne possa scaturire un'eventuale diversa regolamentazione. Il presente indirizzo vale – in ogni caso – fino a quando non ne venisse definito e deliberato uno nuovo.

Il presidente PETRUCCIOLI fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 15 ottobre.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA

Il presidente PETRUCCIOLI annuncia che la discussione della Commissione già prevista per le ore 14 di domani, 9 ottobre 2002 non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI

Il presidente PETRUCCIOLI convoca dopo la conclusione della seduta l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per l'esame degli argomenti proposti dalla RAI per il secondo ciclo delle Tribune politiche tematiche per l'anno 2002.

Il presidente PETRUCCIOLI convoca quindi nuovamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per le ore 14 di domani mercoledì 9 ottobre 2002.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

28^a seduta

Presidenza del Presidente

Roberto CENTARO

indi della Vice Presidente

Angela NAPOLI

indi del Presidente

Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,15.

Audizione del Ministro dell'interno, onorevole Giuseppe Pisanu

Il PRESIDENTE introduce l'audizione esprimendo il proprio ringraziamento, anche a nome della Commissione tutta, al Ministro dell'interno, onorevole Giuseppe Pisanu.

Svolge la propria relazione il Ministro PISANU.

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori VIZZINI e NOCCO e il deputato MINNITI. Il PRESIDENTE precisa che sarà accordata la priorità negli interventi ai deputati presenti, considerato il calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Pongono domande i deputati MINNITI (il quale svolge un passaggio in seduta segreta), LUMIA e VENDOLA.

Risponde il Ministro PISANU.

Formulano osservazioni e pongono ulteriori domande il deputato LUMIA e la vicepresidente Angela NAPOLI.

Risponde il Ministro PISANU.

Sull'ordine dei lavori prendono la parola i senatori GENTILE e NOVI.

Il PRESIDENTE assicura che l'audizione del Ministro proseguirà in altra seduta, individuando in quella sede il momento per lo svolgimento di ulteriori interventi.

Pone domande il senatore Massimo BRUTTI.

Il senatore NOVI svolge una breve osservazione.

Pongono quesiti i deputati SINISI, DIANA e la vicepresidente Angela NAPOLI, che svolge alcuni passaggi in seduta segreta.

Ripresi i lavori in seduta pubblica, pongono domande il senatore VIZZINI, il senatore MARITATI, il senatore VERALDI, il senatore FLORINO.

In seduta segreta, risponde ad una delle domande formulate il Ministro PISANU, riservandosi di replicare alle altre nel prosieguo dell'audizione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione alla seduta di giovedì 17 ottobre 2002, alle ore 17.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per giovedì 10 ottobre avrà inizio alle ore 14, anziché alle ore 15; al termine, si riunirà l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

Presidenza del Vice Presidente
Sabatino ARACU

indi del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 13,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, avvocato Giuseppe Trippa

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione dell'avvocato Giuseppe Trippa, Presidente dell'unione nazionale avvocati enti pubblici.

L'avvocato Giuseppe TRIPPA, *presidente dell'unione nazionale avvocati enti pubblici*, svolge, quindi, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) e il presidente Sabatino ARACU.

L'avvocato Giuseppe TRIPPA risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,05 è ripresa alle ore 14,10.

Audizione del Segretario Generale della Federazione Legali Enti Parastatali, avvocato Giuseppe Iovino

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, introduce, i temi oggetto dell'audizione del Segretario generale della Federazione legali enti parastatali, avvocato Giuseppe Iovino, che è accompagnato dagli avvocati Donatella Moraggi, Antonino Sgroi, Piera Messina, Cosimo Punzi e Andrea Rossi.

L'avvocato Giuseppe IOVINO, *segretario generale della federazione legali enti parastatali*, svolge, quindi, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni il deputato Francesco Maria AMORUSO (AN), a più riprese, e il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), a più riprese.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, l'avvocato Giuseppe IOVINO, *segretario generale della federazione legali enti parastatali* e l'avvocato Donatella MORAGGI.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,55 è ripresa alle ore 15.

Audizione del Presidente dell'Associazione professionale funzionari ispettivi pubblici, dottor Fedele Sponchia

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce, i temi oggetto dell'audizione del Presidente dell'associazione professionale funzionari ispettivi pubblici, dottor Fedele Sponchia, ricordando che è accompagnato dai tre Vice Presidenti dottor Nicodemo Lanzetta, dottor Pietro Monego e dottor Sabino Sarno.

Il dottor Fedele SPONCHIA, *presidente dell'associazione professionale funzionari ispettivi pubblici*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e osservazioni, il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), il deputato Sabatino ARACU (FI) e il Presidente Francesco Maria AMORUSO.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, il dottor Fedele SPONCHIA, *presidente dell'associazione professionale funzionari ispettivi pubblici*, e il dottor Sabino SARNO.

Il Presidente Francesco Maria AMORUSO esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione del Comandante dell'Ufficio centrale per la sicurezza della navigazione, Ammiraglio Alberto Stefanini, e del Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Francesco Carpinteri

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Alberto STEFANINI, *Comandante dell'Ufficio centrale per la sicurezza della navigazione*, riferisce sui temi in oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi a più riprese, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i senatori Loredana DE PETRIS (Verdi-U) e Renzo MICHELINI (Aut), e il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali rispondono, prendendo più volte la parola, il Comandante dell'Ufficio centrale per la sicurezza della navigazione, Alberto STEFANINI, e il Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Francesco CARPINTERI.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'Ammiraglio Alberto Stefanini, il comandante Francesco Carpinteri, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il parlamento Ventucci e per le infrastrutture e i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CIRAMI, preliminarmente, avverte che, non essendo ancora pervenute le osservazioni delle competenti Commissioni permanenti, la relazione in ordine allo schema di decreto legislativo n. 145 sarà svolta nella prossima seduta. Propone altresì di invertire l'ordine del giorno procedendo prioritariamente all'esame dello schema di decreto legislativo n. 143.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 143)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1^a e della 3^a Commissione del Senato. Esame e rinvio)

Il presidente CIRAMI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo sottolineando che esso dispone esclusivamente la soppressione dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per consentire che il *Dipartimento per gli italiani nel mondo* sia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anziché presso

il Ministero degli affari esteri. In tal modo il Governo si è adeguato alle osservazioni in proposito espresse dalla Corte dei conti allorché fu adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2002, concernente l'istituzione e l'organizzazione del predetto Dipartimento. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole senza ulteriori osservazioni, attesa l'opportunità di adeguarsi a un rilievo di legittimità formulato dalla Corte dei conti.

L'onorevole SUSINI auspica che la Commissione affari esteri fornisca preventivamente le osservazioni che riterrà opportune.

L'onorevole MANTINI, dopo essersi soffermato sul rilievo formulato dalla Corte dei conti, propone che la Commissione approfondisca la questione rinviando l'espressione del parere alla prossima settimana, tenuto anche conto della sua indubbia rilevanza politica e amministrativa.

Il sottosegretario VENTUCCI, forniti chiarimenti di ordine giuridico, auspica la sollecita conclusione dell'esame.

L'onorevole GIUDICE dichiara di condividere la posizione assunta dal Presidente.

La Commissione unanime infine, su proposta del PRESIDENTE, decide di rinviare il seguito dell'esame alla prossima riunione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 136)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1^a e della 13^a Commissione del Senato e dell'VIII Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio.)

Il presidente CIRAMI riferisce analiticamente sui cinque articoli recati dallo schema di decreto legislativo in titolo, sottolineando innanzitutto la necessità di segnalare al Governo che gli articoli 1 e 2 ivi previsti sono sostanzialmente identici agli articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo n. 145.

Per quanto concerne l'articolo 4 inoltre, tenuto anche conto delle osservazioni trasmesse dalla Commissione affari costituzionali del Senato, suggerisce l'opportunità di inserire un richiamo a quanto disposto dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di gestione dei rifiuti. Ritiene altresì superflua la disposizione relativa ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro sull'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, atteso che i medesimi sono già previsti dagli articoli 8, comma 2, e 38, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Osservazioni analoghe sul punto sono state espresse dalla VIII Commissione della Camera dei deputati e, pertanto, suggerisce una modifica meramente

formale coerente con la vigente normativa. Una ulteriore modifica, inoltre, andrebbe prevista per quanto concerne un più puntuale e pertinente riferimento all'articolo 17 della legge 400 del 1988 per ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare.

La 13^a Commissione del Senato, infine, ha prospettato la possibilità di individuare, nel medesimo decreto, la figura del segretario generale ma da un'attenta lettura del combinato disposto dagli articoli 1 e 2 si evince chiaramente la possibilità che il corrispondente ufficio possa essere istituito ricorrendo al regolamento di organizzazione di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, come esplicitamente previsto già dall'articolo 7 della legge n. 300 del 1999.

Il presidente CIRAMI, infine, propone uno schema di parere favorevole con le osservazioni espresse nella relazione.

Si apre il dibattito.

L'onorevole MANTINI, pur apprezzando la relazione del Presidente, manifesta l'esigenza di acquisire tempestivamente la documentazione relativa agli atti del Governo inseriti all'ordine del giorno, in particolare le osservazioni al riguardo espresse dalle Commissioni permanenti, in modo tale da consentire ai componenti della Commissione di essere pienamente informati.

Il presidente CIRAMI, pur condividendo l'esigenza di una maggiore informazione e documentazione, fornisce chiarimenti di ordine procedurale sottolineando altresì come i rilievi espressi da una Commissione permanente siano stati trasmessi circa due ore prima dell'inizio della seduta.

Il sottosegretario VENTUCCI, ringraziato il Presidente per aver svolto un'ampia e approfondita relazione, si riserva di esprimere il proprio avviso nel corso della prossima seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, infine, la Commissione rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Comunicazioni del presidente sui risultati del gruppo di lavoro in materia di giustizia minorile: esame dello schema di relazione e definizione del programma dei lavori

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

4ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha esaminato la richiesta della Commissione intesa ad acquisire, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la documentazione sul *dossier* Mitrokhin in possesso del Comitato e ha unanimemente ritenuto di poter trasmettere gli atti richiesti, compresi i testi dei resoconti stenografici delle audizioni, con la sola eccezione delle parti che contengano giudizi o valutazioni di ordine politico.

Informa, quindi, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha proceduto ad una prima programmazione dei lavori della Commissione e ha convenuto che l'attività di inchiesta inizi con le audizioni del generale Sergio Siracusa e dell'ammiraglio Gianfranco Battelli nella loro qualità di direttori *pro tempore* del SISMI, secondo un calendario che tenga conto della effettiva disponibilità fornita dalle persone indicate. L'Ufficio di presidenza ha inoltre incaricato la Presidenza

di verificare la possibilità concreta di procedere alle audizioni del colonnello Vasili Mitrokhin e del professor Christopher Andrew.

Il PRESIDENTE comunica infine che, sulla base delle proposte formulate dai componenti l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nelle riunioni del 25 settembre e del 1° ottobre 2002, sono stati designati, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, quali collaboratori a tempo parziale della Commissione l'avvocato Sergio Pastore Alinante, il dottor Mario Almerighi, il signor Francesco Bigazzi, il generale Bruno Boccassin, il signor Gino Brunello, il signor Massimo Caprara, il signor Giulietto Chiesa, il signor Gianni Cipriani, il signor Andrea Corinaldesi, il professor Adriano Dell'Asta, il dottor Giuseppe De Lutiis, il professor Carmelo Giovanni Donno, il signor Domenico Fredella, il dottor Ignazio Giovanni Fonzo, il maggiore Paolo Gallerano, anche al fine di garantire il collegamento con il Comando generale della Guardia di finanza, il professor Aldo Sabino Giannuli, il professor Agostino Giovagnoli, il signor Arturo Gismondi, il dottor Sandro Iacometti, il generale Paolo Inzerilli, il dottor Giancarlo Lenher, il dottor Otello Lupacchini, il dottor Libero Mancuso, il dottor Carlo Mastelloni, il dottor Lorenzo Matassa, il signor Pier Angelo Maurizio, il signor Massimo Mazzoni, il dottor Marco Meneganti, il signor Federico Mollicone, il generale Corrado Narciso, il dottor Francesco Padula, il dottor Gerardo Padulo, il signor Gian Paolo Pelizzaro, il professor Francesco Perfetti, il professor Silvio Pons, il professor Alceo Riosa, il dottor Valerio Riva, la dottoressa Anna Cristina Romualdi, il dottor Daniele Rotondo, il dottor Alfonso Sabella, il dottor Gianluca Salvatori, il dottor Pietro Paolo Saviotti, il dottor Iacopo Sce, il dottor Maurizio Sgroi, il professor Nicola Tranfaglia, il generale Cesare Vitale, il dottor Gianluca Volpi e il professor Victor Zaslavsky.

L'Ufficio di presidenza ha altresì convenuto di conferire alle signore Alessia Patacchiola ed Emanuela Rinaldi un incarico di collaborazione e di designare i marescialli Fabrizio Rinaldi e Massimo Palone quali collaboratori con funzioni di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione.

Prendono, quindi, la parola i deputati BIELLI, FRAGALÀ, DUILIO, PAPINI, DILIBERTO, CICCCHITTO, QUARTIANI e GAMBA e i senatori ANDREOTTI, CICCANTI, ZANCAN, MUGNAI e DATO, ai quali fornisce chiarimenti il PRESIDENTE.

Esame della proposta di costituzione dei gruppi di lavoro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento interno

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 25 settembre 2002, ha convenuto di proporre alla Commissione la costituzione di tre gruppi di lavoro il

cui ambito di attività è stato individuato facendo riferimento all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva che, alle lettere da *a*) a *q*), contiene un elenco dettagliato dei compiti affidati alla Commissione. In particolare, al primo gruppo di lavoro si propone di affidare il compito di acquisire elementi conoscitivi che consentano alla Commissione di accertare ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilità del *dossier* Mitrokhin, se le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni e se il *dossier* reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche; le attività svolte dagli organi di *intelligence* italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna e quindi esterna dei documenti del *dossier*, se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalità adottate per altri casi precedenti; quando e con quali modalità il Governo fu informato del *dossier* e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento; se furono prese dagli organi di *intelligence* decisioni senza consultare il Governo; infine se gli organi di *intelligence* stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del *dossier*.

Al secondo gruppo di lavoro si propone invece di attribuire il compito di acquisire elementi conoscitivi che consentano alla Commissione di accertare se le informazioni sulle persone citate nel *dossier* erano già note e le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere nonché lo stato attuale delle persone citate nel *dossier* e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attività fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative furono da essi poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti.

Infine al terzo gruppo di lavoro si propone di affidare il compito di acquisire elementi conoscitivi che consentano alla Commissione di accertare le attività di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti politici italiani, correnti di partito e a organi di informazione in Italia; le attività svolte dal KGB ed in particolare dagli uffici di Roma; se vi furono complicità, protezioni, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione sulle attività del KGB in Italia; le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i paesi dell'est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo; i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e di apparati di ricetrasmisione connessi alle attività del KGB relative all'Italia.

Dopo interventi dei deputati BIELLI e FRAGALÀ e del senatore CICCANTI, la Commissione accoglie la proposta di costituzione dei gruppi di lavoro formulata dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che il Gruppo parlamentare Misto ha provveduto a designare, in data 12 settembre 2002, come proprio rappresentante all'interno della Commissione il deputato Oliviero Diliberto.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

84^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1707) *Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici* (Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole condizionato, in parte non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, dopo aver rilevato che gli emendamenti 2.0.1, 5.0.100 e 5.0.101 attengono a materie non omogenee con i contenuti del decreto-legge n. 200 del 2002, propone di esprimere sull'emendamento 1.1 un parere favorevole condizionato ad una riformulazione del comma 2-*quater* volta a precisare la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi derivanti dalla posticipazione dei contributi dovuti ai consorzi di bonifica, in modo tale da non interferire sugli equilibri di bilancio degli stessi consorzi. Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione approva, quindi, le proposte del Presidente relatore.

(1306-A) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VALDITARA illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, dopo aver rilevato che l'emendamento 2.508 è volto a salvaguardare le competenze in materia di istruzione delle province autonome di Trento e di Bolzano, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, non riscontrando negli stessi profili meritevoli di rilievi per quanto attiene al riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (n. 143)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli)

Su proposta del relatore MALAN, la Sottocommissione conviene di esprimere osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo.

(1442) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EURO-FOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra l'accordo oggetto della ratifica recata dal disegno di legge n. 1442 e, dopo averne sottolineato l'importanza al fine di contribuire allo sviluppo di una politica di sicurezza europea, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1528) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BASILE, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1720) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra il provvedimento in titolo, che reca la ratifica di un accordo che si colloca nel quadro del processo di integrazione della Slovenia nell'Unione europea, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(585-594-B) Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri; Palombo ed altri; modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN ricorda che lo scorso 6 dicembre la 1^a Commissione si è già espressa in senso favorevole, in prima lettura, sul testo del provvedimento in titolo e, dopo aver illustrato le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone di ribadire un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1728) Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierio; Minniti ed altri; Molinari ed altri

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1722) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Su proposta del relatore PIROVANO, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(1723) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PIROVANO illustra il provvedimento in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VALDITARA rileva la conformità del disegno di legge in titolo con le disposizioni costituzionali, in particolare con quelle che attengono al riparto delle competenze fra lo Stato e le regioni, e propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole condizionato, in parte contrario, in parte non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE richiama le considerazioni già svolte a proposito degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo in sede di espressione del parere all'Assemblea, ribadendo la proposta di un parere favorevole sull'emendamento 1.1, condizionato, tuttavia, ad una riformulazione del comma 2-*quater* volta a precisare la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi derivanti dalla posticipazione dei contributi dovuti ai consorzi di bonifica, in modo tale da non interferire sugli equilibri di bilancio degli stessi consorzi.

Propone, altresì, di esprimere un parere contrario sull'emendamento 2.0.1, riscontrandone la disomogeneità con i contenuti del decreto-legge n. 200 del 2002, tenuto conto, in particolare, dei rilievi espressi – nel messaggio trasmesso al Parlamento il 29 marzo 2002 a proposito del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 – dal Presidente della Repubblica sulla questione dell'attinenza e dell'urgenza della materia oggetto degli emendamenti rispetto al contenuto dei decreti-legge cui essi sono riferiti.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione approva, quindi, le proposte del Presidente relatore.

(1738) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

(Parere su testo ed emendamenti alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra il disegno di legge in titolo, in merito al quale la Commissione ha già riscontrato la sussistenza dei presupposti costituzionali lo scorso 1° ottobre, proponendo di esprimere un parere non ostativo, evidenziando come esso attenga essenzialmente ad una materia di competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera o), quale la previdenza sociale e la disciplina in merito al pagamento dei relativi contributi. Sulla base di analoghe considerazioni propone altresì di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Provera, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1722) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(1723) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 141): osservazioni favorevoli.

alla Commissione per la riforma amministrativa:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (n. 143): osservazioni favorevoli.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per le politiche agricole e forestali Dozzo e Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce le considerazioni già svolte nel corso delle precedenti sedute. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 3, concernenti la compensazione tra UPB, conferma l'avviso di integrare l'attuale formulazione prevedendo una comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Il relatore GRILLOTTI, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria com-

petenza, esprime, sul testo, parere di nulla osta alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole: "23 dicembre 2000, n. 388" vengano aggiunte le altre: ", come finanziato dall'articolo 13, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178";

b) che al comma 2 dell'articolo 5, le parole: "7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al", vengano sostituite con le altre: "7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 36 del".

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 3.».

Interviene, quindi, il senatore CADDEO per esprimere apprezzamenti in merito alla proposta formulata dal relatore sull'articolo 3 del provvedimento. Ritiene, infatti, opportuno che la Commissione manifesti un chiaro indirizzo sul tema in questione.

Posta ai voti, la proposta del relatore viene quindi approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il relatore GRILLOTTI, per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.1, 1.0.2, 2.2 e 4.12 che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Rileva che occorre, inoltre, valutare gli effetti degli emendamenti 1.3, 1.27, 1.2, 1.4, 2.8, 2.4, 2.9, 2.11, 4.2, 4.7, 4.10, 4.3, 5.2, 5.5 e 5.0.1. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso conforme a quello indicato dal rappresentante del Governo, ad eccezione degli emendamenti 1.3, 1.27, 1.4, 2.4, 2.9, 2.11, 4.2 e 4.3, in quanto non sembrano comportare effetti negativi per la finanza pubblica.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, quindi, parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 1.1, 1.0.2, 2.2, 4.12, 1.2, 2.8, 4.7, 4.10, 5.2, 5.5 e 5.0.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1713) Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene per precisare, in aggiunta a quanto già dichiarato nella precedente seduta, che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano straordinario pluriennale di interventi non sono state incluse nell'accantonamento della Tabella B della legge finanziaria in discussione presso la Camera dei deputati, relativo al Ministero della giustizia, in quanto già incluse nella legge di bilancio dello Stato per l'anno 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005. Sottolinea, pertanto, che il capitolo n. 7020 (Fondo da ripartire per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria) include le risorse finanziarie indicate nell'articolo 9.

Il relatore NOCCO, preso atto dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle disposizioni di cui al Capo I, nel presupposto che:

a) in sede di accordi transattivi venga operata una riduzione media del 30 per cento rispetto agli importi attualmente liquidati a titolo di indennizzo;

b) il pagamento degli indennizzi determinati in sede giudiziaria, in caso di insufficienti risorse sul capitolo n. 1264, venga effettuato con ricorso agli stanziamenti di bilancio destinati, in via generale, alle spese per liti e arbitraggi, in esecuzione di un obbligo generale, da parte della Pubblica Amministrazione, a provvedere al pagamento di tali oneri.

Esprime inoltre parere di nulla osta sull'articolo 5, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), venga inserita la seguente: "c-bis) al comma 4, dopo le parole: 'fuori ruolo', vengano inserite le altre: 'nel limite massimo di dieci unità'".

Per quanto riguarda l'articolo 9, esprime poi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che la cifra: "20.658.276" venga sostituita dall'altra: "20.658.000".

Esprime infine parere di nulla osta sulle restanti disposizioni del provvedimento.».

Posta ai voti, la proposta del relatore viene, infine, approvata.

(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate
(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate. Per quanto di competenza, segnala che all'onere, configurato quale limite massimo di spesa, si provvede mediante riduzione delle risorse destinate al finanziamento dell'ENAC (pari complessivamente a 50,324 milioni di euro per l'anno 2002). A tal proposito, occorre acquisire conferma che le somme necessarie a garantire la copertura finanziaria del provvedimento non siano state già impegnate, anche in considerazione dell'imminente termine dell'esercizio finanziario in corso, nonché del fatto che le risorse impiegate a copertura ammontano a circa il 25% delle somme complessive stanziato dal bilancio dello Stato per l'ENAC nell'anno 2002.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fornisce ampie rassicurazioni sulla copertura finanziaria, precisando che si è già provveduto ad accantonare le risorse allo scopo necessarie.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1738) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. Per quanto di competenza, segnala il comma 2 dell'articolo 1 in quanto prevede l'istituzione di un Comitato (CLES) per ciascuna provincia, ognuno composto da 16 membri. Come segnalato dal Servizio del bilancio, non esistono nell'articolato disposizioni che garantiscano l'insussistenza di compensi, a qualsiasi titolo, per i membri dei CLES, il cui elevato numero (circa 1.700 soggetti) renderebbe il relativo onere non trascurabile. Rileva, inoltre, che il Servizio del bilancio segnala la presenza di possibili effetti sui dati di cassa per il 2002 relativamente al gettito connesso alla procedura di emersione per quei soggetti che, pur avendo già deciso di emergere, presenteranno la dichiarazione di emersione l'anno prossimo, avvalendosi dei nuovi termini previsti con il presente decreto: effetti, comunque, ridotti dalla previsione della rateizzazione dei versamenti dovuti. Segnala, altresì, il comma 3 dell'articolo 2, in quanto proroga il beneficio contributivo a favore delle imprese edili, consistente in una riduzione delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle spettanti al Fondo pensioni

lavoratori dipendenti, limitatamente agli operai occupati per almeno 40 ore settimanali. A tal proposito, fa presente che la relazione tecnica esclude la presenza di oneri per tale proroga, in quanto si tratterebbe di intervento autofinanziato, la cui applicazione è effettuata attraverso un apposito decreto, subordinato alla verifica dell'incremento, ogni anno, della base imponibile del settore dell'edilizia. Posto che l'agevolazione che viene prorogata è scaduta il 31 dicembre 2001, occorre valutare i profili finanziari legati all'erogazione dell'agevolazione per l'anno 2002 che troverebbe copertura su una quota di maggiori entrate, a legislazione vigente, già incluse nelle previsioni sul fabbisogno (ivi incluso sul bilancio dell'INPS) per l'anno corrente. Segnala, altresì, in relazione al parere reso sul testo, gli emendamenti 1.22, 1.24, 1.8 e 1.5, nonché gli emendamenti 1.34 e 3.3 che sembrano comportare maggiori oneri senza indicare la corrispondente copertura finanziaria. Ritiene, infine, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.26 e 1.10, nonché la congruità della quantificazione e delle disposizioni di copertura degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che in merito ai possibili effetti di cassa per il 2002, l'articolo 1-*bis* della legge n. 383 del 2001, come modificato dal decreto-legge in esame, prevede disposizioni le cui finalità sono quelle di consentire un percorso di regolarizzazione alternativo in base al quale il contribuente può presentare, entro il 28 febbraio 2003, piani personalizzati di emersione, fissando al 15 maggio 2003 il termine di presentazione delle relative dichiarazioni di emersione. Tali norme comportano, quindi, un ritardo (il cui effetto è, peraltro, ridotto dalla previsione di rateizzazione dei versamenti dovuti) dell'afflusso delle somme destinate all'apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le suddette maggiori entrate, quindi, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 388 del 2000, per essere poi destinate, per una quota, al riequilibrio dei conti pubblici. La modifica operata, tuttavia, non incide direttamente in termini di equilibri finanziari, ed è, invece, suscettibile di determinare una maggiore appetibilità delle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* della citata legge n. 383 del 2001, anche in funzione della proroga del termine al 30 novembre 2002 ai fini della presentazione della dichiarazione di emersione.

La proroga dei termini, in questo senso, ha il vantaggio di assicurare tempi più ampi ai soggetti che, pur essendo interessati ad attuare la procedura di emersione progressiva, non siano stati nelle condizioni di predisporre le necessarie proposte di regolarizzazione ed adeguamento. A tale fine, è stata, altresì, disciplinata una procedura più snella anche attraverso l'adozione di nuovi strumenti organizzativi, quali i CLES. Conclusivamente, gli effetti del decreto-legge in titolo sono quelli di garantire un numero maggiore di adesioni alla procedura di emersione progressiva senza,

peraltro, modificare la disciplina prevista dall'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, per la quale rimane fermo il termine del 30 novembre.

Il Sottosegretario esprime, infine, avviso favorevole sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.34 e 1.10.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame per effettuare i necessari approfondimenti.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1442) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta della ratifica del Trattato con la Repubblica francese, quella portoghese ed il Regno di Spagna recante lo statuto di «EUROFOR». Rileva che non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Con l'avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1528) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, già approvata dalla Camera dei deputati. Rileva che non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(1720) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo con la Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti. Rileva che non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Con l'avviso conforme al relatore del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(585-594-B) Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri; Palombo ed altri; modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, concernente la corresponsione di contributi statali a favore dell'IHO e dell'INSEAN. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che, in conseguenza della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata nell'ambito della manovra per l'anno finanziario 2003, la copertura finanziaria del provvedimento per l'anno 2004 risulta carente. Si rende, quindi, necessaria una riformulazione della clausola di copertura.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dei profili emersi dal dibattito, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

35^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1737) Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(1528) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000; approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2002

26^a Seduta

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1528) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000*, approvato dalla Camera dei deputati; parere favorevole;

(1720) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

**V Commissione (Bilancio)
della Camera dei deputati**

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 14,30 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2003-2005.

ORE 14,30

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

ORE 20,30

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Audizione dei rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 14,30 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e del Ministro per le politiche comunitarie.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).
- Deputato VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1712).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza (1440).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in ma-

teria di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- FALCIER ed altri. – Autorizzazione alle investigazioni private abilitate in ambito giudiziario (1459).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia (1713).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
 - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000 (1442).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000 (1528) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2001 (n. 139).
- Schema di decreto ministeriale concernente «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate» (n. 140).

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo (1435).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (585-594-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri; Palombo ed altri; modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia (1728) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierio; Minniti ed altri; Molinari ed altri*).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate (1499).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 9 e 13,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001 (1722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002 (1723) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Asciutti ed altri; e dei deputati Zanettin ed altri; Labate ed altri*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale (1742).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (784).
- BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (1140).

III. Esame del disegno di legge:

- BEVILACQUA e SERVELLO. – Modifica alla legge 7 marzo 2001, n. 78, in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (1448).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 141).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001 (1722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002 (1723) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2002 (n. 130).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).
- Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate (1706).
- e del voto regionale n. 53 ad esso attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi (n. 52).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso (1247).
- Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imereze e di Palermo (1543).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (1707).
- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: audizione del Ministro della salute.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale (1738).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004 (n. 128).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).

- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
- e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette:
audizione del Presidente della Federparchi.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: seguito dell'audizione dei rappresentanti della Comunità di Sant'Egidio sul tema della lotta contro la pena di morte nel mondo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (A.C. 2579) (*approvato dal Senato della Repubblica*).
 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (A.S. 1545).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione del Presidente, avvocato Sandro Trevisanato, e dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogei SpA.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Presidente e di una delegazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 14

- Audizione del Presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, dottor Massimo Ferlini.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 13,30

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol:

- Audizione del Presidente dell'Autorità di Controllo Comune Schengen, dottor Giovanni Burrarelli.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 14

- Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, della dottoressa Melita Cavallo, Presidente della Commissione per le adozioni internazionali, in materia di adozioni e affido.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 9 ottobre 2002, ore 14,10, 14,15, 14,45 e 15,15

- Comunicazioni del presidente.

Audizione del Ministro plenipotenziario Francesco Bascone, Vice Direttore della Direzione generale per i Paesi dell'Europa del Ministero degli affari esteri, già Ambasciatore d'Italia in Jugoslavia.

Audizione del dottor Carlo Baldizzone, responsabile *International Planning and Control* di Telecom Italia.

Audizione del professor Lucio Izzo, già membro del Consiglio di amministrazione di Telecom Italia.